



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO POZZUOLI

Largo San Paolo snc - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. 58/2025

PORTO DI BAIA: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO DEL PORTO DI BAIA” EDIZIONE 2025
--

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli,

- VISTO:** il Regio Decreto del 02/04/1885, n. 3095, Legge n.84/94 art. 4 c.3 lettere D) ed E), D.G.R. n.1047 del 19.06.2008 della Regione Campania che classifica come porto di 2^a Categoria – 3^a Classe il Porto di Baia
- VISTO:** gli articoli 17, 68, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 77 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima);
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 76 del 05.07.2011 della Giunta Regionale della Campania con la quale è stato approvato il provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi del porto di Baia del Comune di Bacoli;
- VISTA:** il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm. e ii.;
- VISTA:** il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE” ed il relativo regolamento di cui al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 e ss. mm. e ii.;
- VISTO:** il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii recante le “*Norme in materia ambientale*” - Parte IV relativa alla materia dei rifiuti,
- VISTO:** il D.lgs. n. 202/2007 - “*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*”;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 122 del 28 giugno 2005 - Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti, Aeroporti e Opere Marittime - Approvazione regolamentazione dell'ambito portuale di Baia
- VISTO:** il Decreto Interministeriale del 07 agosto 2002 - Istituzione del Parco sommerso ubicato nelle acque di Baia nel Golfo di Pozzuoli (G.U. 9 dicembre 2002, n. 288);
- VISTO:** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 – “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO:** il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera I), D. Lgs. n. 112/1998, che attribuisce ai Comuni costieri competenti per territorio le funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;
- VISTA:** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5490 in data 15 novembre 2002, pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 61 del 09 dicembre 2002;
- VISTA:** la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1047 del 19/06/2008 ha provveduto all'individuazione dei porti a rilevanza regionale e interregionale ex art. 6, L.R. n. 3/2002, tra i quali rientra il porto di Baia;
- VISTO:** il decreto del Ministro della Marina mercantile del 01.07.1974 con il quale sono stati definiti i confini dell'ambito portuale di Baia;
- VISTO:** il provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Baia, approvato con il sopra citato Decreto Dirigenziale n. 76 del 05.07.2011;

- VISTO:** l'art. 40, comma 1 della legge regionale della Campania 29 giugno 2021, n. 5, il quale ha conferito le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale ai Comuni nei cui territori ricadono i predetti ambiti portuali;
- VISTA:** la propria Ordinanza 17/2014 Disciplina della circolazione e delle attività che si svolgono su porto di Baia;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 57/2009 in data 03.07.2009 recante il regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nei porti di Pozzuoli e Baia ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii;
- VISTA:** la propria Ordinanza nr.25 del 14.03.2023 *Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Baia*;
- VISTA:** la propria Ordinanza nr.23 del 01.04.2023 Regolamento relativo all'esercizio delle operazioni portuali, dei servizi portuali e delle operazioni portuali in autoproduzione nei porti di Pozzuoli e Baia, nonché alle procedure per il rilascio delle relative autorizzazioni;
- VISTA:** la nota n. 4695 in data 31.03.2025 dell'Ufficio Locale Marittimo di Baia, recante in argomento: "Servizi Alta valenza turistica 2026-2027-2028 – Linea Flegrea".
- VISTA:** la propria Ordinanza di Sicurezza balneare n. 42/2025 in data 09.05.2025;
- RITENUTO:** di acquisire in un'unica sede, per la conclusione del relativo procedimento amministrativo, gli atti di assenso delle Amministrazioni e degli Enti istituzionali interessati dagli aspetti di sicurezza relativi all'ambito portuale di Baia, necessari.
- VISTA:** la trasmissione della bozza del regolamento del porto di Baia per eventuali osservazioni, diretta al Parco Archeologico Sommerso di Baia, al Comune di Bacoli, alla Giunta Regionale della Campania a mezzo della nota prot. 6748 del 02.05.2025;
- CONSIDERATO:** che non sono pervenute osservazioni relativamente alla bozza di regolamento trasmessa entro il termine di 30 giorni;
- VISTA:** la nota n. 7062 in data 08.05.2025 con cui è stato chiesto il parere favorevole sulla bozza dell'atto regolamentare in argomento all'Ufficio Locale Marittimo di Baia e ai Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Napoli;
- VISTO:** il parere favorevole dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Napoli ottenuto con la nota n. 33322 in data 28.05.2025, assunta a prot. n. 8452 in data 29.05.2025;
- VISTA:** la nota n. 9879 in data 16.06.2025 con cui è stato chiesto all'Ufficio Local Marittimo di Baia di esprimere il proprio parere sulla bozza di regolamento proposta;
- VISTO:** il parere favorevole dell'Ufficio Locale Marittimo di Baia ottenuto con la nota n. 9891 in data 17.06.2025;
- RITENUTO:** necessario, per motivi di sicurezza ed a salvaguardia della pubblica incolumità regolamentare le attività marittime all'interno del porto di Baia al fine di garantire l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni portuali nonché individuare e regolamentare quei tratti di banchina direttamente interessati dalla circolazione e transito delle persone e dei mezzi, al fine di prevenire intralci alle attività marittime nonché danni alle persone e/o cose;
- PRESO ATTO:** delle intese pervenute dal Comune di Bacoli e dalla Giunta Regionale della Campania;

ORDINA

Articolo 1

Approvazione del Piano

1. È approvato e reso esecutivo, l'annesso Regolamento delle attività che si svolgono nel Porto di Baia – edizione 2025.
2. Il Regolamento entrerà in vigore alle ore 00:01 del giorno 1° luglio 2025.

Articolo 2

Sanzioni

1. I contravventori alla presente Ordinanza, saranno puniti dagli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del

Codice della Navigazione, nonché dall'art. 53 del Decreto Legislativo 171 del 18 luglio 2005 e ss. mm. e ii. e dalle applicabili disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito penale e/o amministrativo, con particolare riferimento alle previsioni di cui al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14.

2. La reiterazione di comportamenti illegittimi e sanzionati ai sensi del comma 1 da parte dei titolari di concessioni demaniali in ambito portuale sarà segnalata all'Ente Gestore determina ipotesi valutabili ai fini della decadenza della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav.

Articolo 3 **Disposizioni finali**

1. Dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, è abrogata la propria Ordinanza n. 17/2014 Disciplina della circolazione e delle attività che si svolgono su porto di Baia e ogni altra norma di rango pari o subordinato alla presente che disciplini, anche in senso conforme, la medesima materia nel porto di Baia.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>.

Pozzuoli (NA), *data di registrazione*.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Edoardo RUSSO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.
82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
POZZUOLI

Regolamento del porto di Baia

Edizione 2025

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 - Stralcio cartografico del Porto di Baia
- Allegato 2 - Modello istanza di *Nulla Osta* all'accosto
- Allegato 3 - Modello istanza di *Nulla Osta* all'ormeggio stanziale
- Allegato 4 - Modello istanza di autorizzazione all'accesso alle aree operative
- Allegato 5 - Stralcio cartografico delle aree di alaggio e varo
- Allegato 6 - Modello istanza *Nulla Osta* lavori con utilizzo di fonti termiche
- Allegato 7 - Modello comunicazione inizio attività ex Art. 68 Cod.Nav.
- Allegato 8 - Modello istanza di messa in disarmo unità navale
- Allegato 9 – Modello di ricevuta di consegna del (*badge*) per l'accesso alle aree operative

Capo I – Generalità

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano, per le finalità di specifica competenza dell'Autorità Marittima, le attività che si svolgono a terra ed a mare nell'ambito portuale del Porto di Baia e si applicano a tutti i fruitori del porto che, a qualunque titolo, vi accedono.
2. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Baia, Comune di Bacoli, è quello individuato nel decreto del Ministro della Marina Mercantile del 1° Luglio 1974 ricompreso tra il c.d. pontile della società Pozzolana Flegrea, in località S. Lucido, a trecento metri circa a sud dal Fortino Tenaglia incluso, e la Punta Epitaffio.
3. È fatta salva la facoltà del Comandante del Porto di derogare temporaneamente alle prescrizioni del presente regolamento, secondo particolari esigenze del momento, in ragione di prioritari interessi pubblici, a garanzia e salvaguardia della sicurezza della navigazione e portuale, dell'ambiente e della vita umana in mare.

Articolo 2

Aree operative - Molo Sud del porto di Baia

1. La suddivisione delle aree del porto è individuata ai sensi del Decreto Dirigenziale n° 76 del 5 luglio 2011 della Giunta Regionale Campania, nel rispetto dei limiti di cui al Decreto interministeriale del 07.08.2002, che ha istituito l'Area Marina Protetta del Parco Archeologico Sommerso di Baia.
2. Giusta art.4 punto 9 lett. b del D.L. 07.08.2022, è vietato l'ancoraggio libero per tutte le unità all'interno delle acque portuali rientranti nell'ambito dell'Area Marina Protetta del Parco Archeologico Sommerso di Baia
3. Presso la testata del molo Sud, per una superficie di 455 metri quadri circa, individuata nella planimetria nell'area di colore verde oliva per collegamenti marittimi, è vietato l'accosto per unità con l.f.t. maggiore di 25,00 metri. Le suddette unità, in assenza di corpi morti autorizzati e correttamente installati, possono unicamente ormeggiare "di fianco"/"a pacchetto" alla testata. La testata del molo Sud, se libera, potrà essere destinata, altresì, ad unità da pesca con pescaggio non superiore ai 2,50 metri, e con larghezza non superiore ai 4,00 metri.
4. Ove l'area di cui al successivo comma 6 non sia impiegabile a causa delle caratteristiche strutturali dell'unità da pesca, tali da determinare intralcio alla navigazione e nocumento alla sicurezza, lo sbarco del pescato/prodotti della mitilicoltura potrà essere consentito, in deroga, anche nella suddetta testata, contattando preventivamente, anche per le vie brevi, l'Ufficio Locale Marittimo di Baia e comunicando orario di arrivo e tempi necessari allo scarico dei prodotti ittici; in ogni caso la banchina dovrà essere lasciata sgombera entro le ore 00:30, fatte salvo eventuali deroghe stabilite a seconda della casistica dall'Autorità Marittima.
5. Il tratto di banchina successivo all'area di cui al comma 1 e l'adiacente scalo di alaggio non operativo, evidenziato in rosa, sono destinati alla sosta emergenze, previa autorizzazione dell'Autorità marittima.
6. Dalle ore 05:00 alle 18:30 nel periodo estivo e dalle ore 06:30 alle ore 18:30 durante il periodo invernale, presso la porzione di banchina del molo Sud individuata dal Decreto Dirigenziale n° 76 del 5 luglio 2011 della Giunta Regionale Campania ed evidenziata in azzurro, è consentito lo sbarco di prodotti da mitilicoltura e del pescato.
7. La porzione di banchina del molo Sud, della superficie di 300 metri quadri circa, evidenziata in fucsia nella planimetria, è destinata alle attività di varo ed alaggio.
8. La porzione di banchina del molo Sud, antistante la sede dell'ufficio Locale Marittimo nella planimetria, è destinata al parcheggio dei veicoli dell'Autorità Marittima.
9. L'area antistante quella di cui al comma 7 è destinata alla sosta di gru semoventi.

10. La restante superficie del molo Sud, se non in concessione, deve essere lasciata libera per le manovre dei veicoli autorizzati all'accesso sulla struttura, e per le attività tecnico-nautiche ed operazioni doganali su di essa svolgentisi, garantendo comunque l'ingresso ai soli mezzi autorizzati dall'Autorità Marittima.

Banchina bassa

1. Il tratto di banchina adiacente all'area di alaggio e varo, posto tra la radice del molo Sud ed il successivo tratto di cui al comma 2, e lo specchio acqueo immediatamente prospiciente, devono essere lasciati liberi per le manovre nautiche e per le operazioni di varo ed alaggio nello scivolo pubblico.
2. Il tratto di banchina successivo allo scalo di alaggio di cui al comma 1, della lunghezza di 10 metri circa, evidenziato in verde nella planimetria, è destinata al trasporto turistico, fatta salva l'esigenza, ove le aree all'uopo individuate siano indisponibili, di destinarlo come Area di Emergenza e per l'ormeggio delle unità di soccorso idro-ambulanza e di polizia del Corpo della Guardia Costiera.
3. La porzione di banchina successiva all'area di cui al comma 2, della superficie di 90 metri quadri circa, evidenziata in grigio nella planimetria, e lo specchio acqueo immediatamente prospiciente, sono destinati all'ormeggio delle unità militari e delle forze dell'ordine, nonché di pubblica utilità.
4. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 3, della lunghezza di 24 metri circa, evidenziato in giallo ocra nella planimetria, e lo specchio acqueo immediatamente prospiciente, sono destinati all'ormeggio delle imbarcazioni di imprese che svolgano attività diverse dal diporto.
5. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 4, della lunghezza di 38 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, e lo specchio acqueo immediatamente prospiciente, sono destinati all'ormeggio delle imbarcazioni di associazioni di residenti, con lunghezza fuori tutto non superiore ai 7 metri, queste ultime dovranno essere debitamente numerate per risalire in caso di necessità ai fini della sicurezza della navigazione, ai proprietari o associazione di appartenenza.

Banchina alta

1. Il tratto di banchina della lunghezza di 15 metri circa, a partire dallo spigolo, nella planimetria, deve essere lasciato libero per il rifornimento di carburante ai natanti da diporto aventi una lunghezza fuori tutto inferiore ai 10 metri.
2. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 1, della lunghezza di 79 metri circa e lo specchio acqueo immediatamente prospiciente, sono destinati all'ormeggio delle imbarcazioni di associazioni dei residenti, con lunghezza fuori tutto non superiore ai 7 metri, queste ultime dovranno essere debitamente numerate per risalire in caso di necessità ai fini della sicurezza della navigazione, ai proprietari o associazione di appartenenza.
3. L'area a mare prospiciente la Banchina alta è destinata all'attività di società che hanno in concessione (demaniale marittima) pontili galleggianti per l'ormeggio di unità da diporto.

Altre aree

1. La spiaggia sottostante il Castello Aragonese di Baia, individuata all'altezza del fanale rosso, è destinata all'elioterapia e alla balneazione.
2. Lo specchio acqueo adiacente all'area dei cantieri nautici è destinato all'ormeggio delle unità dedite alla pesca e mitilicoltura.
3. L'Autorità Marittima può autorizzare, in deroga, l'ormeggio di diverse tipologie di unità, che comunque non arrechino intralcio ai fini della sicurezza della navigazione.
4. La spiaggia libera cd. della Beata Venere, individuata all'interno dell'area Portuale ed adiacente la banchina alta, non è destinata alla balneazione.
5. Le aree a mare prospicienti la linea di costa e verso il limite esterno di Punta Epitaffio sono destinate ai possessori delle concessioni demaniali marittime adibite a ormeggio di unità da diporto, anche mediante installazione di pontili galleggianti.

Capo II – Sicurezza della navigazione

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina la navigazione, gli ancoraggi, gli ormeggi delle unità navali nelle acque antistanti ed interne al Porto di Baia.

Articolo 4

Ancoraggio in rada

1. In relazione alle caratteristiche delle unità navali ed alle condizioni meteomarine presenti, l'ancoraggio è ammesso nei punti con batimetria superiore a 20 metri, con esclusione:
 - del canale d'ingresso al porto, come individuato dal successivo articolo 5;
 - della fascia di rispetto di 500 metri dalle condotte e cavi sottomarini;
 - della fascia di rispetto di 200 metri dai campi di mitilicoltura.
2. Tutte le unità navali in sosta nelle acque antistanti il porto devono:
 - a) attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare ed a quelle di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale;
 - b) prestare la massima attenzione alle unità navali in entrata e uscita dal porto;
 - c) comunicare l'arrivo e la partenza alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli via radio VHF canale 16 e all'Ufficio Locale Marittimo Baia al numero di telefono 081/8687059, oppure, ad esclusione di natanti ed imbarcazioni da diporto;
 - d) presentare domanda di accosto nei soli casi di cui al successivo articolo 6;
 - e) garantire l'ascolto radio continuo sui canali 10 e 16 VHF/FM;
 - f) durante la stagione estiva, evitare qualsiasi operazione che possa ostacolare le attività turistico/balneari.

Articolo 5

Navigazione in ingresso nel Porto

1. Le unità navali in entrata o in uscita dal porto devono navigare all'interno delle acque portuali mantenendo la dritta, senza incrocio di rotte né sorpassi, procedendo in dislocamento e con una velocità minima di sicurezza, limitando al massimo la generazione di moto ondoso.
2. Le unità in uscita dal porto hanno la precedenza nella rotta.
3. Nel canale d'ingresso e più in generale nelle acque portuali sono vietati:
 - a) la sosta e l'ancoraggio;
 - b) la navigazione a vela e quella effettuata con acquascooter e con i "piccoli natanti" individuati dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare;
 - c) la navigazione superiore a 3 nodi;
 - d) la pesca, la balneazione, le attività subacquee ed ogni altra attività che possa intralciare la navigazione o pregiudicare la sicurezza dell'approdo;
 - e) ogni altra navigazione con rotte non dirette in ingresso/uscita.

Articolo 6

Ormeggio

1. L'accosto e l'ormeggio delle unità navali sono consentiti presso banchine e pontili idonei a riceverle, in funzione di fondali e di attrezzature adeguate, secondo le rispettive destinazioni d'uso di cui successivo articolo 7 del richiamato Regolamento.
2. Le Unità all'ormeggio debbono avere sempre a bordo, personale sufficiente a garantire in sicurezza qualsiasi manovra che dovesse rendersi necessaria ai fini della sicurezza della navigazione e sempre

disponibile a spostamenti disposti dalla Autorità Marittima.

Articolo 7

Assegnazione ormeggi

1. L'ormeggio e l'accosto, presso le banchine ricadenti in aree libere non in concessione, è subordinato al nulla-osta dell'Autorità Marittima.
2. Il nulla-osta definisce le prescrizioni tecniche dell'ormeggio ai soggetti cui è rivolto ed individua spazi e fasce orarie in cui le banchine potranno essere utilizzate.
3. La richiesta di nulla-osta, da redigersi secondo il modello in Allegato 2, fermo restando tutti gli adempimenti previsti dalle norme specifiche in materia, per tipologia di unità navale, dovrà essere effettuata con un preavviso di almeno 72h all'Ufficio Locale Marittimo di Baia, mediante presentazione di copia in carta semplice, oppure utilizzando uno soltanto dei seguenti canali informatici:
 - a. e-mail: lcbaia@mit.gov.it;
 - b. PEC: cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it.
4. Le unità autorizzate, prima di raggiungere le ostruzioni portuali in ingresso, hanno l'obbligo di comunicare alla Sala Operativa dell'Ufficio Locale Marittimo di Baia, via VHF sui canali 10/16 o via filo al n. 081/8687059, i seguenti dati:
 - a. Nominativo dell'unità;
 - b. Numero del nulla-osta concesso;
 - c. Orario d'ingresso;
 - d. Banchina assegnata.
5. Resta in capo ai comandanti/conducenti delle unità navali valutare l'accesso e la sosta della propria unità secondo le caratteristiche dell'ormeggio e delle condizioni meteomarine in essere e/o previste.
6. Le unità da diporto che intendono ormeggiare presso i pontili in concessione devono richiedere l'accosto al solo soggetto concessionario, il quale è tenuto a mantenere un apposito registro che dovrà sempre essere tenuto presso i pontili e pronto alla consultazione in caso di richiesta dell'Autorità Marittima o di altre forze dell'ordine, che riporterà tutti gli ingressi ed uscite giornalieri specificando precisamente gli orari, riportando inoltre gli elementi identificativi dei propri clienti e delle relative unità navali, anche se in transito.
7. Al Comandante del porto è riservata la facoltà di modificare temporaneamente la destinazione degli ormeggi in ragione di particolari esigenze contingenti o di forza maggiore, per la sicurezza della navigazione, degli ormeggi, delle unità e delle operazioni portuali, nonché, per prioritari interessi pubblici.
8. Sono esonerate dalla richiesta preventiva di nulla-osta le unità navali militari e di altre Amministrazioni dello Stato che, per preminenti ragioni di sicurezza della navigazione o portuale, e senza pregiudizio per le attività espletate devono, in ogni caso, comunicare con qualsiasi mezzo eventuali necessità di ormeggio nel porto di Baia.
9. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e, se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità Marittima, previa indicazione in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
10. Le unità che effettuano regolarmente accosti all'interno del porto di Baia, pur non avendo un posto di ormeggio fisso ma che sarà di volta in volta assegnato dalla Autorità Marittima, potranno effettuare una richiesta settimanale di accosto, presentando il programma di accosti ad ogni inizio settimana e predisporre la documentazione di ammissione a pratica settimanale presso la sezione tecnica dell'Ufficio Locale Marittimo di Baia – Guardia Costiera.

Articolo 8

Unità stanziali

1. Le unità appartenenti al ceto peschereccio locale e che intendono ormeggiare presso una delle banchine del porto di Baia, devono produrre, a cura dell'armatore, richiesta di nulla-osta, come da allegato 3, da

presentare all'Ufficio Locale Marittimo di Baia, nelle forme e con i mezzi indicati al precedente Articolo 7, comunicando il nominativo ed i recapiti del responsabile di bordo, reperibile e pronto a muovere in caso di necessità.

2. Le unità navali da pesca facenti base logistica ed operativa nel porto di Baia e le unità da pesca non stanziali devono ormeggiare ed eseguire le operazioni commerciali presso i tratti di banchina loro assegnati.
3. Le stesse unità navali da pesca che intendono ormeggiare ed eseguire operazioni commerciali presso altri tratti di banchina, ovvero quelle non stanziali che intendono eseguire operazioni commerciali presso il porto di Baia, devono richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.

Articolo 9

Norme da osservare per la navigazione in porto

1. La navigazione nell'ambito portuale del Porto di Baia dev'essere condotta come segue:
 - In relazione alle condizioni meteomarine presenti ed alle caratteristiche strutturali dell'unità navale, e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi, al fine di garantire la sicurezza delle manovre, della navigazione e degli ormeggi, evitando di generare moto ondoso.
 - Utilizzando i previsti segnali acustici, in particolare nei casi di scarsa visibilità.
 - Mantenendo l'ascolto radio continuo sui canali 10/16 in VHF/FM, se l'unità navale è provvista di apparato radio.
 - Prestando la massima attenzione alle unità navali in movimento e alle eventuali indicazioni e/o disposizioni aggiuntive ricevute dall'Autorità Marittima ovvero dai concessionari di banchine, pontili e specchi acquei.
 - Riducendo la velocità nelle immediate vicinanze di altre unità in navigazione.
 - Manovrando sempre con prudenza.
 - Procedendo con rotte dirette in atterraggio/partenza verso/dai posti di ormeggio/accosto.
2. Nel bacino e/o ambito portuale sono vietati:
 - la navigazione a vela;
 - la sosta anche temporanea senza procedere verso alcuna banchina o pontile per l'accosto;
 - l'ancoraggio;
 - la pesca;
 - la balneazione;
 - le attività subacquee se non espressamente autorizzare dall'Autorità Marittima;
 - ogni altra attività che generi intralcio alla navigazione o alle operazioni portuali.

Articolo 10

Priorità nei movimenti, negli accosti e permanenza agli ormeggi

1. La navigazione all'interno del porto, fermo restando quanto stabilito nei precedenti articoli e salvo particolari motivi tecnici ed operativi, è stabilita con il seguente ordine di priorità:
 - a. Unità navali da traffico che effettuano il servizio trasporto passeggeri.
 - b. Altre unità da traffico in generale.
 - c. Unità navali da pesca.
 - d. Unità da diporto adibiti a noleggio/locazione.
 - e. Unità da diporto.
2. A parità di condizioni di ormeggio ed in presenza di più richieste, l'accosto viene assegnato all'unità navale che arriva per prima.

Articolo 11

Obblighi durante la sosta in porto

1. Durante la sosta in porto, le unità navali ed i relativi proprietari/possessori/armatori devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a. Ormeggiare secondo quanto previsto dai piani di ormeggio in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità navali e, preferibilmente, con prua rivolta verso l'uscita dal porto, utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi, anche di riserva, in relazione alle caratteristiche delle unità e alle condizioni meteomarine in atto e previste.
 - b. Presso la Banchina Sud, ormeggiare "di fianco"/"a pacchetto";
 - c. Tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi ed esaurimento acqua.
 - d. Prima di ogni avvio del motore, effettuare l'operazione di apertura del vano motore e/o areazione delle sentine al fine di evitare l'accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi.
 - e. Mantenere disattivati i radar.
 - f. Prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti.
 - g. Non stazionare sulle scalette e/o passerelle di imbarco/sbarco.
 - h. Mantenere spenti i motori ed eventuali generatori di corrente elettrica.
 - i. In caso di avverse condizioni meteomarine, provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio eventualmente predisposto dal concessionario, ovvero attraverso il servizio di guardiania qualora l'unità navale sia in disarmo o in sosta notturna preventivamente autorizzata per casi eccezionali dalla Autorità Marittima.
 - j. Assicurare sempre la pronta reperibilità del comandante e della componente minima dell'equipaggio, in grado di eseguire le manovre e provvedere ad ogni tipo di emergenza.
 - k. In caso di disarmo, nominare un custode dell'unità, il quale dovrà rispondere alle disposizioni prescritte dall'Autorità Marittima e garantire l'intervento in caso di necessità.
 - l. È consentito, senza specifica autorizzazione, effettuare piccoli interventi manutentivi, senza l'uso di fiamma, purché non limitino la sicurezza dell'unità navale e non siano incompatibili con la sicurezza portuale e dell'ambiente.
 - m. Attenersi ai divieti/prescrizioni/obblighi previsti dal presente regolamento e da altri provvedimenti permanenti e/o temporanei che regolamentano e disciplinano l'uso del porto e delle attività consentite.
 - n. Assicurare la raccolta dei rifiuti, ivi compreso conferimento di olii, batterie e filtri esausti, secondo le modalità/procedure indicate nel vigente "Piano raccolta rifiuti".
2. In caso di emergenza, l'Autorità Marittima ha, comunque, la facoltà di procedere d'ufficio, con spese in danno del proprietario/armatore, all'esecuzione di quelle manovre che si rendessero necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza della navigazione e portuale.

Articolo 12

Obblighi del vettore marittimo e del noleggiatore

1. È fatto obbligo al vettore marittimo ed al noleggiatore che trasportano passeggeri di adottare, in ambito portuale, ogni misura atta a garantire la sicurezza dei passeggeri, in banchina ed a bordo, prima, durante e dopo l'imbarco e/o lo sbarco assicurandone, al contempo, l'ordinato afflusso e deflusso.
2. Detti soggetti, responsabili della sicurezza dei passeggeri durante l'afflusso/deflusso in banchina ed a terra, devono, con proprio personale o con quello appositamente destinato ai suddetti servizi:
 - a. Organizzare l'afflusso/deflusso delle persone che devono imbarcare/sbarcare in maniera da prevenire pericoli.
 - b. Organizzare e regolare l'eventuale sosta in banchina dei passeggeri, limitandola al tempo necessario per il loro imbarco/sbarco.
 - c. Evitare che stazionino persone sulle passerelle.

- d. Mantenere, nei pressi della passerella d'imbarco ovvero della scaletta laterale d'imbarco, idoneo personale, fornito di indumento/elemento identificativo, incaricato di:
 - instradare i passeggeri;
 - istruire e guidare i passeggeri durante il transito sulla passerella.
- 3. Le unità da traffico adibite al trasporto pubblico locale, oltre a quanto contenuto nei precedenti commi, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a. Mantenere, nei pressi della passerella ovvero della scaletta laterale d'imbarco, una tabella che indichi l'orario di partenza, l'itinerario ed il numero massimo dei passeggeri trasportabili.
 - b. Disporre in banchina, nei pressi dell'unità, almeno n. 1 salvagente anulare munito di sagola galleggiante da 30 metri.
 - c. Le aree individuate per le operazioni di ormeggio, disormeggio, imbarco e sbarco passeggeri sono: il Molo Sud e la Banchina Bassa del Porto di Baia – (come da stralcio cartografico).
 - d. Prima dell'ingresso e dell'uscita dal porto, il Comandante dell'unità ha l'obbligo di contattare via radio (canale 16 VHF), o, in alternativa, via telefono, l'Autorità Marittima e l'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli fornendo i seguenti dati:
 - tipo e nome dell'unità;
 - provenienza o destinazione;
 - numero dei passeggeri imbarcati/sbarcati/ e/o in transito.
 - e. Le operazioni commerciali non connesse con l'imbarco/sbarco dei passeggeri (es. imbarco viveri), dovranno essere perentoriamente effettuate senza passeggeri a bordo.
 - f. Qualsiasi impedimento che comporti l'interruzione del servizio deve essere comunicato all'Autorità Marittima senza ritardo.

Capo III – Circolazione pedonale e veicolare

Articolo 13

Disposizioni generali

1. Sul tratto di strada denominato Via Molo di Baia, è consentito il transito in senso unico di marcia con ingresso dal Tempio di Venere e uscita su Via Lucullo all'altezza di Piazza De Gasperi della frazione di Baia Comune di Bacoli e la sosta è consentita esclusivamente negli spazi indicati da apposita segnaletica stradale orizzontale e verticale;
2. L'accesso, la circolazione da e per il Molo Sud, delimitato da apposita sbarra, è consentito dal Tempio di Venere, nei due sensi di marcia ai soli veicoli autorizzati ad effettuare operazioni commerciali e portuali, nonché ai veicoli degli Organi di Polizia e militari, dei Vigili del fuoco, di emergenza sanitaria, alle autovetture di servizio delle Pubbliche Amministrazioni ed i veicoli preventivamente autorizzati dal Comando dell'Ufficio Locale Marittimo di Baia – Guardia Costiera;
3. La circolazione veicolare nel Molo Sud, consentita ai sensi del comma 2 del presente articolo, può svolgersi in entrambi i sensi di marcia;
4. Sul Molo Sud sono, altresì, vietate la sosta e la fermata al di fuori delle aree all'uopo segnalate, per qualsiasi tipo di veicolo, in particolare lungo il banchinamento ad esclusione degli autoveicoli destinati a espletare attività connesse al varo ed alaggio di unità navali, dei veicoli di cui al comma 2 del presente articolo e ai veicoli destinati alle operazioni di imbarco/sbarco dei prodotti della pesca e della mitilicoltura, per il solo tempo strettamente necessario all'effettuazione delle relative operazioni commerciali;
5. L'area adiacente all'edificio adibito a sede dell'Ufficio Locale Marittimo di Baia, delimitata con linea continua di colore giallo, è riservata ai mezzi dell'Autorità Marittima; l'area antistante il cortile esterno che dà accesso agli alloggi del personale dipendente, di detto Ufficio Locale Marittimo è destinata a parcheggio per mezzi dei frequentatori degli alloggi di servizio del personale militare.
6. L'area antistante all'edificio adibito a sede della Guardia di Finanza nonché quella adiacente allo scivolo di alaggio, delimitate con linea continua di colore giallo, è riservata ai mezzi del Corpo della Guardia di Finanza e ai veicoli dell'Agenzia delle Dogane;
7. Il Capo del Circondario Marittimo di Pozzuoli o il Comandante dell'Ufficio Locale marittimo di Baia, per motivi connessi alla sicurezza della navigazione, nonché per esigenze di tutela della pubblica e privata incolumità, o comunque al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento delle attività portuali, ciascuno per la propria parte di competenza, hanno la facoltà di interdire o limitare, in qualunque momento, l'accesso, la circolazione e la sosta nel porto o in una determinata zona di esso, anche a coloro che siano in possesso di regolare permesso, ovvero adottare provvedimenti in deroga alle prescrizioni del presente articolo;
8. In tutto l'ambito portuale è vietato il sorpasso tra i veicoli e la sosta dei medesimi è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio, contraddistinte da apposita segnaletica e con le limitazioni di categoria e di tempo dalla stessa eventualmente indicate. Inoltre, fermo restando quanto previsto dal vigente Nuovo Codice della Strada ed al fine di evitare possibili situazioni di pericolo e/o di intralcio alle operazioni portuali, è severamente vietata la fermata o la sosta dei veicoli:
 - nel raggio di azione dei mezzi meccanici;
 - in prossimità dei cavi di ormeggio in tensione;
 - sulle banchine operative;
 - ad una distanza inferiore a Mt. 1,50 dal ciglio di tutte le altre banchine;
 - sopra o in prossimità delle prese d'acqua antincendio e dei tombini.
 - in tutti i casi in cui il veicolo in sosta determini intralcio al regolare svolgimento delle operazioni e servizi portuali, di emergenza, commerciali e turistici, all'attività dei cantieri di lavoro, allo svolgimento di cerimonie o manifestazioni, al movimento di altri veicoli o al passaggio dei pedoni.
9. Qualora i veicoli creino grave intralcio o pericolo al regolare svolgimento dei servizi, in sosta in doppia fila o non parcheggiate all'interno delle apposite strisce, potranno essere sottoposte a provvedimenti di rimozione forzata e trasferiti in aree limitrofe o, se possibile, in apposite rimesse, a spese dei rispettivi proprietari.

Articolo 14

Aree operative

1. Le aree operative, in cui si svolgono le attività tipiche del porto, sono:
 - a. **Banchina Molo Sud:**
 - i) fascia di rispetto larga 1 metro dal ciglio banchina;
 - ii) l'area compresa tra la barriera veicolare e la testata.
 - b. **Banchina Bassa:**
 - i) fascia di rispetto larga 1 metro dal ciglio banchina;
 - ii) la parte di molo che comprende lo scivolo dell'area destinata alle operazioni di alaggio e varo come individuata al successivo articolo 18.
2. Le aree operative sono assoggettate alle norme del Codice della Navigazione.
3. Nelle aree operative è fatto assoluto divieto di accesso, circolazione e sosta.
4. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 3, sono autorizzati all'accesso alle aree operative:
 - a. I titolari di concessione demaniale marittima di spazi ricadenti nell'ambito delle aree operative.
 - b. I soggetti regolarmente muniti di autorizzazione ex art. 68 C. N. (cfr artt. 36 e 37 del Capo VII).
 - c. I soggetti regolarmente muniti di autorizzazione ex art. 16 Legge 84/94 (cfr artt. 36 e 37 del Capo VII).
 - d. I veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura conferiti presso i punti di sbarco, a cura e responsabilità delle cooperative/società di pesca.
 - e. Le autocisterne che provvedono al rifornimento dei serbatoi asserviti agli impianti di bunkeraggio. Tale accesso, a cura e responsabilità del soggetto concessionario dell'attività di bunkeraggio, è consentito dal lunedì al venerdì, dall'alba alle ore 18:00, ed il sabato, dall'alba alle ore 10:00, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di rifornimento.
 - f. I soggetti espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima.
 - g. In ragione dei propri compiti istituzionali, il personale delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'Amministrazione Regionale e Comunale, della Protezione Civile e di pronto soccorso.
5. L'autorizzazione all'accesso con veicolo alle aree operative rivolta ai soggetti di cui al precedente comma 4, lettera e), è rilasciata dall'Autorità Marittima per comprovate ed eccezionali esigenze, inoltre:
 - a. è subordinata alla presentazione di un'istanza conforme al modello in Allegato 5;
 - b. può essere utilizzata per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico;
 - c. può essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Autorità concedente;
 - d. dev'essere esibita a richiesta del personale dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia;
 - e. è comprovata mediante il possesso di apposito *pass* che dev'essere esposto in maniera ben visibile sul veicolo;
 - f. ha validità per l'anno solare in cui è rilasciato.

Articolo 15

Strade interne aperte all'uso pubblico

1. Le aree portuali, non individuate al precedente articolo 13, sono strade interne aperte all'uso pubblico.
2. In tali aree, la circolazione è libera e la sosta è consentita negli spazi individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
3. Le strade interne aperte all'uso pubblico sono assoggettate alle norme del Codice della Strada.

Articolo 16

Limiti di velocità e norme residuali

1. Il limite di velocità per i veicoli nella circolazione ordinaria in porto è fissato in 15 km/h, la circolazione nell'ambito portuale ed operative è fissato in 5 km/h, fatta eccezione per gli autoveicoli delle forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco e degli Enti di Assistenza Sanitaria impiegati in situazioni di emergenza.

2. È fatto obbligo comunque ai conducenti di adeguare la velocità dei rispettivi veicoli in relazione alle circostanze contingenti ed allo stato dei luoghi.
3. I conducenti dovranno inoltre usare nella guida particolare prudenza, specialmente nelle ore notturne, tenendo conto delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale conseguenti alla particolare tipologia di attività e regolando in ogni caso la velocità in relazione alle condizioni atmosferiche, particolarmente in caso di pioggia o nevicata, di visibilità ridotta e di traffico intenso.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza in materia di circolazione stradale, ed in particolare per quanto attiene alle abilitazioni dei conducenti, ai requisiti tecnici dei veicoli autorizzati a circolare nel porto di Baia, nonché alle responsabilità civili e penali in caso di incidenti stradali, valgono le disposizioni di cui al “Codice della Strada” e al relativo regolamento di attuazione citati in premessa.

Articolo 17

Disciplina della circolazione pedonale

1. Fatte salve le norme contenute nel presente Capo e nel Codice della Strada, l'accesso e la sola ed esclusiva circolazione dei pedoni nelle strade interne aperte all'uso pubblico sono liberi ed ammessi lungo il piano di calpestio esclusivamente nei corridoi all'uopo individuati.
2. È vietato sedersi su bitte, gradini e sul ciglio delle banchine.
3. È vietata la circolazione dei veicoli a motore nelle strade interne aperte all'uso pubblico.
4. Ad eccezione del personale tecnico autorizzato alla manutenzione dei fanali portuali, è vietato l'accesso alle scogliere.
5. Per eccezionali esigenze, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di limitare l'accesso, la circolazione e la sosta di pedoni nell'ambito portuale.
6. In ogni caso è severamente vietata la circolazione pedonale nelle aree interessate da operazioni commerciali o da varo/alaggio.
7. Il tratto stradale che si trova tra i ristoranti presenti all'interno del Porto di Baia ed i rispettivi Gazebo in concessione demaniale marittima, è destinata esclusivamente ai pedoni è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo / motoveicolo a motore.

Capo IV – Alaggio e varo

Articolo 18

Alaggio e varo a mezzo autogru

1. Le operazioni di varo e alaggio si effettuano all'interno di un corridoio dedicato avente un'ampiezza di 10 mt. a partire dal ciglio della banchina. Durante le predette operazioni sono vietati la sosta e il transito di qualsiasi altra unità navale;
2. Lo svolgimento delle operazioni di alaggio è consentito all'interno dell'area all'uopo adibita e indicata dall'Ente Gestore.
3. Chiunque esegue operazioni di varo e alaggio deve preliminarmente ottemperare alle seguenti prescrizioni di sicurezza:
 - a. verificare le condizioni della banchina in relazione al tonnellaggio dell'unità navale da varare e/o alare;
 - b. posizionare gli automezzi utilizzati parallelamente al ciglio di banchina e ad una distanza di sicurezza non inferiore a mt. 1 (uno) dalla stessa;
 - c. verificare che non vi siano soggetti estranei all'interno dell'area, in caso contrario, le operazioni dovranno essere interrotte e dovrà essere informata l'Autorità Marittima;
 - d. organizzare le operazioni affinché l'afflusso/deflusso delle unità da diporto avvenga in modo ordinato, senza intralciare il traffico veicolare portuale;
 - e. per ogni operatore impegnare con il proprio automezzo, esclusivamente il tratto di banchina immediatamente prospiciente;
 - f. la sosta in banchina delle imbarcazioni da diporto destinate all'alaggio è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione dell'operazione stessa, ovvero, per quelle varate, limitatamente al tempo occorrente per l'allestimento dei presidi tecnico/nautici dell'unità ai fini della sicurezza della navigazione;
 - g. le operazioni di alaggio e/o varo non dovranno essere eseguite durante il transito di unità navali nel tratto di canale interessato dallo svolgimento delle operazioni;
 - h. i conducenti dei veicoli che devono effettuare le operazioni, opportunamente abilitati, sono comunque tenuti ad osservare tutte le precauzioni possibili, affinché sia scongiurato ogni rischio di pericolo a cose e/o persone, restando sottinteso che per qualsiasi eventuale danno a cose e/o persone o a strutture portuali derivanti da incidenti ne risponde in solido la ditta e/o la società proprietaria dei mezzi, ovvero quella da cui i conducenti dipendono, secondo la vigente normativa in materia di responsabilità civile e penale.
4. Le operazioni dovranno essere eseguite osservando le procedure stabilite dalle norme previste dal Decreto Legislativo 81 del 30.04.2008 in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare l'adozione della dotazione minima di DPI quali caschetto di protezione, guanti, scarpe antinfortunistiche e canotta operativa con bande catarifrangenti; dovrà essere posta idonea delimitazione, idonea ad impedire a mezzi e persone non addette ai lavori di avvicinarsi all'interno del raggio di azione della gru; inoltre dovrà essere esposto in posizione ben visibile uno o più cartelli con la scritta "ATTENZIONE CARICHI SOSPESI".
5. Tutte le operazioni portuali comprese le operazioni di alaggio e varo possono avere luogo nel seguente periodo:
 - Giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00;
6. L'Autorità Marittima, per finalità di sicurezza della Navigazione, ordine pubblico e viabilità interna al Porto di Baia, potrà prendere decisioni in deroga a quanto specificato nel presente regolamento.
7. È vietata l'operazione di prelievo e/o deposito di un'unità navale mediante automezzo munito di gru, autorizzato ad esercitare l'attività di alaggio/varo ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, da qualsiasi altro veicolo finalizzata al successivo varo e/o alaggio della stessa; è altresì vietata qualsiasi attività di trasbordo di unità navali da un automezzo munito di gru ad un altro.
8. Chi intende accedere, transitare ed esercitare attività di varo e alaggio di unità navali sul Molo Sud del Porto di Baia dovrà necessariamente osservare le previsioni di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione "Esercizio di attività economiche nei Porti" e di cui alla procedura semplificata prevista dall'art. 19 della legge 241/90, soltanto nei limiti in cui l'attività da svolgere presuppone esclusivamente un'utilizzazione non stabile, né fissa, né prolungata, bensì solo occasionale o itinerante, del demanio marittimo.

9. Tutta la documentazione concernente lo svolgimento dell'operazione di varo/alaggio già trasmessa all'Ente Gestore dovrà necessariamente essere trasmessa anche all'Autorità Marittima corredata dalla ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria.
10. L'eventuale sussistenza di motivi ostativi all'esercizio dell'attività di varo e alaggio sarà tempestivamente comunicata dal Comune di Bacoli/Autorità Marittima, previa adozione degli opportuni provvedimenti di legge.
11. L'Autorità Marittima di Baia istituisce e cura la tenuta di apposito registro, nel quale vengono annotate tutte le imprese che abbiano prodotto la dichiarazione di inizio attività di cui al presente punto.
12. Le operazioni di alaggio e varo presso lo scivolo pubblico possono essere effettuate anche in forma privata ed occasionale, purché non siano a scopo di lucro.
13. La zona dello scivolo di alaggio dovrà sempre essere mantenuta libera dalla presenza di autoveicoli, carrelli e unità in sosta, anche nelle vicinanze dello stesso, che ne impediscano l'uso cui è destinato.
14. Qualora ne ricorra la necessità lo scalo dovrà comunque essere immediatamente liberato a seguito di semplice richiesta da parte dell'Autorità Marittima.
15. Lo specchio acqueo antistante allo scivolo di alaggio dovrà sempre rimanere libero da unità navali da diporto che possano ostacolare le operazioni di alaggio e varo.
16. L'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli e l'Ufficio Locale Marittimo di Baia possono autorizzare operazioni in deroga alle disposizioni del presente articolo, al fine di scongiurare eventuali pericoli, nonché a tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della pubblica e privata incolumità in ambito portuale.
17. Gli utilizzatori saranno ritenuti responsabili di operazioni effettuate in difformità alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e dovranno adottare tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità. In ogni caso, nessuna responsabilità, a qualunque titolo, per le operazioni summenzionate e per tutte le attività ad esse connesse ed autorizzate con la presente ordinanza, potrà essere attribuita, in particolare i diritti di terzi devono essere salvi, riservati e rispettati.
18. Sono altresì imposti i seguenti divieti:
È vietato:
 - lasciare il carico sospeso incustodito;
 - sollevare carichi superiori alla portata nominale e/o carichi che compromettano la stabilità dell'unità;
 - utilizzare i mezzi di sollevamento quando gli stessi non siano perfettamente rispondenti in tutte le loro funzioni operative¹;
 - utilizzare, nell'ambito portuale, mezzi meccanici e carrelli per trasporto imbarcazioni in genere non regolarmente omologati e collaudati.
 - Il personale appartenente alle società autorizzate in ex art.68 ad operare all'interno del Porto di Baia per le attività di alaggio e varo dovrà sempre indossare i dispositivi di protezione D.P.I previsti dalle vigenti normative quali casco di protezione, pettorina catarifrangente, guanti di protezione.

Articolo 19

Scivolo di alaggio

1. Come da regolamentazione della Regione Campania, lo scivolo di alaggio per mezzo del quale sono consentite le operazioni di alaggio e varo nel porto di Baia è individuato presso l'area portuale della Banchina Bassa.
2. Le attività di alaggio e varo possono svolgersi altresì anche sullo scivolo pubblico posto alla radice della Banchina Bassa, per quanto compatibili, purché gli operatori siano muniti di autorizzazione giusta ex Art.68 del Codice della Navigazione e l'unità abbia una lunghezza fuori tutto non superiore a 7 metri.
3. L'utilizzo dello scivolo di alaggio situato presso il Molo di Baia è riservato alle sole operazioni di alaggio/varo.
4. L'area ed il corrispondente specchio acqueo sono fruibili per il tempo strettamente necessario alle

¹ A tal fine la ditta deve darne immediata comunicazione all'Autorità Marittima;

operazioni di alaggio e varo e devono essere lasciati sgombri per consentire l'operatività degli scivoli.

5. Le operazioni possono essere effettuate in conformità di quanto previsto nel punto 4 del precedente articolo 18.
6. È possibile derogare ai limiti temporali di cui al comma 5, in casi eccezionali valutati e autorizzati, di volta in volta, dall'Autorità Marittima.

Articolo 20

Comunicazione di esercizio dell'attività

1. I soggetti deputati alla condotta delle operazioni di alaggio e varo a mezzo autogrù, devono produrre apposita *comunicazione di inizio/prosieguo attività* ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione ed indirizzata al Comune di Bacoli – Demanio marittimo.
2. La comunicazione di inizio/prosieguo attività ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata e dev'esserne presentata copia alla Capitaneria di Porto di Baia, corredata dei riferimenti della trasmissione/deposito presso gli Uffici Comunali.
3. La comunicazione di esercizio dell'attività dev'essere redatta ed inoltrata secondo quanto prescritto dai successivi articoli dedicati.

Articolo 21

Deroghe

1. L'Autorità Marittima si riserva la facoltà, per eccezionali esigenze legate alla sicurezza ed alla pubblica incolumità, di autorizzare le operazioni di alaggio e varo anche in altre aree dell'ambito portuale o fuori dagli orari indicati al precedente art.18.

Capo V – Bunkeraggio

Articolo 22

Campo di applicazione

1. Le norme del presente Capo si applicano alle unità navali destinate al traffico locale, alla pesca e al diporto, eccetto quelle appartenenti alle amministrazioni militari e di polizia che comunque devono garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio e antinquinamento.

Articolo 23

Disposizioni generali

1. Per le operazioni di bunkeraggio, a mezzo dei distributori automatici fissi ubicati nel porto di Baia, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) Le operazioni possono riguardare unità navali da traffico locale, da pesca e da diporto.
 - b) Il punto di infiammabilità dei prodotti distribuiti, determinato con il sistema “vaso chiuso”, dev’essere garantito rispetto alle previsioni della normativa tecnica vigente, ovvero superiore o uguale a 60°C ed inferiore a 125°C; se trattasi di distributori automatici fissi come definiti dal D.Lgs. n. 32, in data 11 febbraio 1998, e ss.mm.ii., in possesso dei prescritti requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni, il punto di infiammabilità dei prodotti distribuiti può essere anche inferiore a 60 °C.
 - c) Le operazioni, comprese quelle di rifornimento allo stesso distributore fisso da parte di autobotte, devono essere eseguite in assenza di avverse condizioni meteomarine accompagnate da scariche atmosferiche e, ove già iniziate, devono essere immediatamente sospese.
 - d) Le operazioni possono essere effettuate nell’arco delle ventiquattro ore. Nel caso di operazioni in ore notturne, la zona deve essere adeguatamente illuminata. L’intensità di illuminazione (illuminamento) non deve risultare inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro. L’impianto elettrico dev’essere realizzato in conformità alla Legge n. 186 del 1968 e munito delle previste autorizzazioni.
 - e) L’attività di rifornimento potrà avvenire alle sole unità da diporto di lunghezza f.t. non superiore a mt. 10,00.
 - f) L’attività di bunkeraggio può avvenire tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 18:00.
 - g) A cura del gestore del distributore dovranno essere delimitati, mediante il tracciamento di una striscia di colore giallo, i due tratti di banchina pari a mt. 9 (banchina bassa) e mt. 15 (banchina alta), rispettivamente misurati dal distributore rispetto al fronte mare. Nei tratti così delimitati non è consentita la sosta di mezzi, autoveicoli e ciclomotori; analogamente è altresì interdetto alla sosta di qualsivoglia unità navale nello specchio acqueo prospiciente i predetti tratti di banchina.

Articolo 24

Prescrizioni particolari per i distributori automatici fissi

1. L’esercizio di un distributore fisso per rifornimento di idrocarburi, nell’ambito portuale, può essere mantenuto da un soggetto in possesso di concessione demaniale marittima.
2. Per l’esercizio dell’attività, anche ai fini della sicurezza marittima e della tutela dell’ambiente, il concessionario deve attenersi a quanto prescritto dal titolo concessorio, dal certificato prevenzione incendi e dalle altre eventuali autorizzazioni.
3. I distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell’Interno, in ottemperanza al Titolo I, punto XVII del D.M. 31 luglio 1934, e di dispositivi per la captazione dei vapori, di cui al Decreto n. 76, in data 20 gennaio 1999 e ss.mm.ii., recante “Norme per l’installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori”.
4. Devono essere provvisti di idonea cartellonistica indicante i pericoli e le principali modalità per la conduzione delle operazioni di rifornimento, come, ad esempio:

“SPEGNERE I MOTORI DURANTE IL RIFORNIMENTO”, “VENTILARE IL VANO MOTORE/SERBATOI PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE”.

5. Il concessionario del distributore fisso, durante le operazioni di bunkeraggio alle unità navali e di rifornimento allo stesso distributore, deve:
- Impiegare le manichette in perfette condizioni di impiego, conformi alle norme in vigore, collaudate, controllate, pressate e provviste dei previsti certificati che devono essere conservati, anche in copia, presso il distributore stesso.
 - Mantenere efficienti i mezzi antincendio prescritti dal certificato prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco e tenere, pronti all'uso, n. 1 estintore a CO₂ da 5 kg, n. 1 estintore a polvere da 6 kg e n. 2 secchi di sabbia.
 - Mantenere, pronti all'uso, panne galleggianti e fogli oleo-assorbenti in grado, rispettivamente, di circoscrivere e ricoprire lo specchio acqueo compreso tra l'unità navale da rifornire e la banchina.
 - Delimitare l'area interessata dal bunkeraggio o dal rifornimento del distributore, sistemando un numero adeguato di cartelli recanti la scritta:
***“RIFORNIMENTO IN CORSO – VIETATO TRANSITARE, FUMARE
E FARE USO DI FIAMME LIBERE”.***
 - Effettuare vigilanza continua ai fini antincendio ed antinquinamento, vietando alle persone estranee di avvicinarsi al punto di erogazione.
 - Sospendere immediatamente le operazioni in caso di pericolo di incendio e di inquinamento o altro pericolo, informando, senza ritardo, l'Autorità Marittima.
 - Il concessionario deve comunicare alla locale Autorità Marittima, ai sensi del D.Lgs. n. 205, in data 9 novembre 2007, il tipo di combustibile fornito alle unità navali con l'indicazione del relativo tenore di zolfo.

Articolo 25

Prescrizioni particolari per le unità navali da rifornire

- Le unità navali da rifornire devono mantenere i motori di propulsione spenti, come ogni altro motore non dotato di parascintille allo scarico.
- Divieto di effettuare qualsiasi operazione che possa generare calore e/o scintille.
- Le unità devono essere ormeggiate alla banchina senza altro mezzo nautico affiancato.
- Le unità da rifornire, dopo ogni operazione di rifornimento e prima di avviare il motore, hanno l'obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore.
- Durante il rifornimento, gli equipaggi delle unità navali devono adoperarsi per scongiurare ogni pericolo di incendio e di inquinamento, informando senza ritardo l'Autorità Marittima di ogni problema verificatosi.
- Il rifornimento delle unità navali deve essere effettuato esclusivamente mediante i distributori fissi in banchina.
- Sono vietati il trasporto ed il rifornimento di combustibili in recipienti non omologati a tale scopo.

Articolo 26

Rifornimento di depositi che alimentano gli impianti fissi in banchina

- Il rifornimento degli impianti fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti, nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 31 luglio 1934 e ss.mm.ii.
- Le autobotti devono recarsi nella zona di interesse e la loro permanenza in porto dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di rifornimento dell'impianto.
- L'area interessata dalle operazioni di rifornimento (chiusino, manichetta di collegamento e autobotte) dovrà essere appositamente recintata, in modo da impedire l'avvicinarsi di persone estranee, nonché munita di cartello recante la scritta:
“VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE”.
- In prossimità dell'area interessata dalle operazioni, devono essere posizionati:
 - n. 2 estintori a schiuma di capacità non inferiore a 10 litri;
 - n. 1 secchio di sabbia fine ed umida di almeno 10 kg o altro materiale assorbente;
 - n. 1 ghiotta per contenere eventuali sversamenti durante il travaso.

5. La Società che fornisce il combustibile deve consegnare al gestore dell'impianto di distribuzione, per la successiva comunicazione alla locale Autorità Marittima, un'attestazione riportante il tipo di combustibile fornito con l'indicazione del tenore di zolfo ivi contenuto, ai sensi del citato D.Lgs. n. 205, in data 9 novembre 2007. Articolo 27

Articolo 27

Bunkeraggio alle navi mediante autobotte

1. Nel Porto di Baia, in considerazione della limitazione delle banchine e dell'incremento delle attività ivi connesse, le operazioni di bunkeraggio/rifornimento alle navi mediante autobotte potranno essere a discrezione dell'Autorità Marittima occasionalmente autorizzate, dopo opportuna valutazione delle situazioni contingenti del momento, con l'adozione delle discendenti prescrizioni di sicurezza stabilite dalla Commissione locale infiammabili, previa iscrizione delle società interessate al registro di cui all'art. 68 del codice della navigazione

Capo VI – Utilizzo di fonti termiche

Articolo 28

Disposizioni generali

1. Le operazioni di saldatura e taglio, nonché tutti gli altri lavori che comportano l'uso di fiamme libere, fiamme ossidriche, miscele ossiacetileniche, archi elettrici ed operazioni di ossitaglio in genere, effettuate a bordo di unità ormeggiate nel porto di Baia e nell'ambito portuale di Baia in strutture delle banchine sono subordinate al rilascio di apposito nulla-osta da parte dell'Autorità Marittima.
2. Le norme contenute nel presente Capo non si applicano ai lavori eseguiti presso i cantieri navali, per i quali, tuttavia, permane l'obbligo di osservanza delle prescrizioni di legge, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. L'accesso alle aree portuali, ai fini dell'esecuzione dei lavori di cui al presente Capo, è subordinato al possesso delle necessarie autorizzazioni di carattere doganale e di polizia nonché, all'osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento relative alle attività eseguite, in ambito portuale, ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione.

Articolo 29

Istanza di “nulla osta”

1. L'istanza, conforme al modello in Allegato 7 – parte A, dev'essere presentata in bollo all'Autorità Marittima dal datore di lavoro (comandante/proprietario dell'unità navale e Rappresentante legale/Amministratore unico della Ditta esecutrice dei lavori).
2. L'istanza deve essere corredata di:
 - a. *Documento di sicurezza*, a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 272/1999, comprendente:
 - i) **Relazione tecnica**, ossia la descrizione generale delle operazioni. Essa deve contenere:
 - I) le misure di prevenzione che saranno adottate dal datore di lavoro, a norma del Titolo II del D.Lgs. n. 272/1999;
 - II) la dichiarazione congiunta del comandante/proprietario dell'unità navale e del Rappresentante legale/Amministratore unico della Ditta esecutrice dei lavori, di aver tra loro concertato e scambiato ogni unica azione/informazione necessaria all'esecuzione in sicurezza ed a regola d'arte dei lavori e di aver informato, i lavoratori ed ogni altra persona eventualmente interessata, sui pericoli;
 - III) l'indicazione del *Capo Commessa* (nel caso di intervento di più ditte);
 - ii) **Elaborati grafici della nave (piani)**, con l'indicazione delle zone in cui saranno eseguiti i lavori.
 - b. *Certificato di non pericolosità*, rilasciato dal competente *chimico di porto*, attestante:
 - i) le tipologie delle azioni da compiere;
 - ii) l'individuazione del luogo dove saranno eseguite le operazioni;
 - iii) la classificazione del lavoro da effettuare, secondo le previsioni di cui al successivo articolo 30 con specifica dichiarazione del *chimico di porto* che la tipologia di lavorazione rientra tra quelle elencate nell'Allegato 7, parti B e C.
3. È fatta salva la facoltà del *chimico di porto* di individuare un grado di rischio più elevato per la tipologia di lavori svolti su unità navali che presentano specifiche caratteristiche, nonché rilascio di un certificato di “gas free” riportante la dichiarazione di cui all'articolo 46, comma 6, del D.Lgs. n. 272/1999, ovvero l'attestazione dell'esistenza delle condizioni di sicurezza per poter eseguire le operazioni. Tale indicazione dev'essere espressamente riportata nel riquadro “D” dell'istanza.

Articolo 30

Valutazione dell'istanza

1. A seguito della valutazione di quanto riportato nell'istanza di nulla-osta, l'Autorità Marittima, in relazione alla pericolosità dei lavori, può dare corso a due differenti tipi di istruttorie:

- a. procedura ordinaria (lavori che comportano rischi di tipo medio-elevato), descritta al successivo comma 2;
 - b. procedura semplificata (lavori compresi nell'Allegato 9 – parte B), descritta al successivo comma 3.
2. L'istanza redatta a norma del precedente articolo 30, quando istruita per lavori che comportano rischi di tipo medio-elevato (elencati in Allegato 9 – parte C), deve essere sottoposta alla valutazione del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della locale Azienda Sanitaria che esprimeranno, in merito, il proprio parere, a norma dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 272/1999.
- Il rilascio del nulla-osta avviene subordinatamente al rilascio dei suddetti pareri qualora favorevoli ovvero in considerazione delle eventuali ed ulteriori prescrizioni che da essi dovessero derivare.
3. Per le tipologie di lavoro di cui all'elenco in Allegato 9 – parte B, per i quali viene dato corso ad un'istruttoria semplificata, l'Autorità Marittima di riserva di assentire il proprio nulla-osta in deroga alle previste prescrizioni, fatte salve le eventuali specifiche determinazioni emerse nel corso della valutazione descritta al precedente comma 2, anche sentito il *chimico di porto*.
- La condizione sufficiente, affinché l'Autorità Marittima possa attivare la procedura semplificata, è la sola trasmissione dell'istanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed alla ASL competente, compilata in ogni sua parte e corredata dal *Documento di sicurezza* e dal *Certificato di non pericolosità* di cui al precedente articolo 30.
4. L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di richiedere l'adozione di misure di sicurezza aggiuntive ritenute necessarie, secondo le specifiche tipologie di lavoro, al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza portuale.

Articolo 31

Decadenza del “nulla osta”

1. Il nulla-osta rilasciato dall'Autorità Marittima non è più valido in caso di inosservanza dei divieti di cui al successivo articolo 33.
2. Oltre alle fattispecie di cui al precedente comma 1, il nulla-osta non è più valido in caso di:
 - a. cambio del Comandante della nave e/o del Responsabile tecnico dei lavori;
 - b. cambio della tipologia dei lavori oggetto del *nulla osta*;
 - c. scadenza del *certificato di non pericolosità/gas free*;
 - d. decorrenza dei limiti di tempo indicati nell'istanza di *nulla osta* per l'esecuzione dei lavori;
 - e. partenza della nave dal porto.

Articolo 32

Divieti

1. Non è consentito l'uso di fiamma a bordo di unità navali con passeggeri imbarcati, salvo in caso di lavori di lieve entità o improrogabili per i quali, nonostante gli adempimenti previsti dalle norme del presente Capo, venga comunque accertato il rischio trascurabile.
2. Durante l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 29, comma 1, a bordo delle unità, non potranno essere effettuate le seguenti operazioni:
 - a. rifornimento oli combustibili e carburanti;
 - b. sbarco acque di sentina, *s/ops* e rifiuti liquidi in genere;
 - c. imbarco e sbarco prodotti petroliferi;
 - d. imbarco, sbarco e presenza a bordo di merci pericolose di cui al *I.M.D.G. Code* ed alla Tabella B del D.M. 22 luglio 1994, recante “*Norme di sicurezza per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi*”, nonché provviste di bordo aventi analoghe caratteristiche (vernici, prodotti chimici ecc.);
 - e. operazioni che possano, in genere, pregiudicare l'esecuzione in sicurezza delle operazioni con uso fiamma.
3. Solo nel caso in cui sia comprovata la non interferenza con i lavori da eseguirsi, potrà essere autorizzata la concomitante esecuzione di una o più operazioni, limitatamente a quelle che non comportano la movimentazione di materiali infiammabili o esplosivi.

4. In caso di immobilizzazione della nave, in funzione della tipologia delle operazioni da effettuare, l'uso di fiamma a bordo è subordinato all'immediata possibilità di movimento mediante l'ausilio di rimorchiatori.

Articolo 33

Visite collettive e riprese video/fotografiche in porto

1. All'interno del Porto di Baia, eventuali riprese video e fotografiche, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Autorità Marittima.
2. Chiunque intenda effettuare riprese video / fotografiche a carattere professionale o a scopo commerciale in area portuale (Banchina commerciale Molo Sud) deve presentare domanda di autorizzazione (in bollo) alla locale Autorità Marittima, che provvederà al rilascio del provvedimento autorizzativo.
3. In caso di visite collettive (a scopo non commerciale) all'interno del Porto di Baia (banchina Molo Sud) promosse da scuole enti o associazioni in generale la relativa autorizzazione potrà essere rilasciata anche per le vie brevi in casi particolari di necessità o di urgenza dall'Ufficio Locale Marittimo di Baia – Guardia Costiera.
4. Qualora ritenuto necessario per motivi di sicurezza potrà essere disposto dall'Autorità Marittima l'accompagnamento in loco della *troupe*/operatore da parte di personale militare dipendente.
5. L'esecuzione delle riprese non deve in alcun modo creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni portuali. Per motivi di sicurezza è vietato avvicinarsi alle bitte di ormeggio ed ai cavi in tensione con unità all'ormeggio.

Articolo 34

Prescrizioni comuni

1. In tutti i casi, inclusi quelli in cui il nulla-osta venga concesso a seguito della "procedura semplificata", dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a. Durante l'esecuzione dei lavori, i luoghi dove essi avvengono devono essere continuamente presidiati da personale debitamente formato alla lotta antincendio, in numero che verrà stabilito in funzione della tipologia di lavoro, di quanto attestato nella certificazione del *chimico di porto*, ovvero di particolari misure di sicurezza prescritte dall'Autorità Marittima e dai Vigili del Fuoco.
 - b. Il Responsabile tecnico designato, indicato nell'istanza di nulla-osta, deve adottare ogni cautela ritenuta necessaria per garantire la sicurezza dei lavori.
 - c. Il personale di bordo deve essere informato delle operazioni e delle relative misure di sicurezza.
 - d. Devono essere osservate le disposizioni generali di sicurezza derivanti dal D.Lgs.
 - e. n. 272/1999 e dal D.Lgs. n. 81/2008.
 - f. Il luogo interessato dalle operazioni deve essere prontamente e facilmente evacuabile e, ove esso fosse un luogo chiuso, le vie di esodo devono essere sempre utilizzabili in condizioni di assoluta sicurezza.
 - g. Indipendentemente dalla tipologia dei lavori da eseguire, il personale incaricato deve essere equipaggiato con i dispositivi di protezione individuale previsti.

Articolo 35

Norme di rinvio

1. Oltre a quanto specificatamente disposto dalle norme del presente Capo, l'esecuzione, in locali chiusi ed angusti, di lavori di saldatura elettrica, lavori in cisterne, casse, depositi di combustibile, doppi fondi e locali simili, sabbiature su navi sottoposte a lavori, pitturazione a spruzzo (airless), coibentazione, nonché altra attività ad esso riconducibile per la presenza di rischio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, dovranno essere eseguiti in stretta osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 47 e seguenti del Titolo III del D.Lgs. n. 272/1999.

Articolo 36

Disposizioni finali

1. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 46, comma 4 del D.Lgs. n. 272/1999 in merito alla competenza alla vigilanza in materia, Azienda Sanitaria Locale, l'Autorità Marittima ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco hanno la facoltà di effettuare verifiche e controlli a campione, ciascuno per la parte di propria competenza, al fine di verificare che le lavorazioni avvengano nel rispetto del presente Regolamento e delle altre norme vigenti in materia di sicurezza/antincendio.

Capo VII – Attività ex Articolo 68

Articolo 37

Disposizioni generali

1. Tutti coloro che esercitano o intendono esercitare un'attività nei porti o nell'ambito del demanio marittimo ricadenti nell'area di giurisdizione dell'Ufficio Locale Marittimo di Baia, fermo restando la dichiarazione di inizio attività da presentare alla competente Autorità, devono effettuare apposita comunicazione, conforme al modello in Allegato 8, al Comune di Bacoli e per conoscenza alla locale Autorità Marittima e mediante presentazione di copia in carta semplice oppure utilizzando uno soltanto dei seguenti canali informatici:
 - e-mail: lcbaia@mit.gov.it;
 - PEC: cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it.
2. La comunicazione di cui al precedente comma è valida fino allo scadere dell'anno solare di presentazione (31 dicembre).
3. Le eventuali variazioni a quanto dichiarato nella comunicazione devono essere immediatamente comunicate, attraverso la presentazione di nuova dichiarazione.

Articolo 38

Casi di esclusione

1. La comunicazione di cui al precedente articolo 37, a condizione che l'attività svolta rientri tra quelle indicate nel titolo posseduto, non deve essere presentata da:
 - a. Titolari di concessione o autorizzazione demaniale marittima, ai sensi degli articoli 36 e ss., 45 bis e 46 del Codice della Navigazione.
 - b. Titolari di concessione o autorizzazione all'esercizio dei servizi tecnico nautici portuali, di cui al Codice della Navigazione e norme collegate.
 - c. Titolari di attività soggette, a norma del Codice della Navigazione e norme collegate, ad autorizzazione o iscrizione in registri tenuti dall'Autorità Marittima (ad esempio, agenzie marittime raccomandatarie ed incaricati di porto) o il cui esercizio è subordinato a specifica comunicazione all'Autorità Marittima (ad esempio, il noleggio e la locazione di unità da diporto).
 - d. Personale debitamente incaricato da Enti tecnici di classifica o Organismi notificati per l'effettuazione di prove e controlli per la certificazione di unità navali.
 - e. Titolari di autorizzazione e/o eventuale altro atto di assenso rilasciato dall'Ente locale competente ai sensi degli articoli 27 e ss. del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dello svolgimento dell'attività di commercio su aree demaniali marittime.

Articolo 39

Disposizioni finali

1. Durante lo svolgimento delle attività nei porti o negli ambiti demaniali marittimi, gli interessati devono:
 - a. avere, al seguito, copia della comunicazione di cui al precedente articolo 37, vidimata dall'Amministrazione Comunale e dall'Autorità Marittima, nonché un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b. attenersi a quanto indicato nella citata dichiarazione e alle disposizioni contenute nei Regolamenti, Ordinanze e ogni altra disposizione emanata dalle competenti Autorità Marittime, in materia di sicurezza marittima portuale;
 - c. attenersi a tutte le direttive impartite dall'Autorità Marittima ed alle altre autorità competenti in materia di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e security portuale;
 - d. non occupare, in forma stabile, aree demaniali marittime o zone di mare.

Capo VIII – Servizio di guardiania

Articolo 40

Disposizioni generali

1. Il servizio di guardiania a bordo delle navi in disarmo deve essere assicurato a mezzo di personale marittimo qualificato.
2. Il proprietario/armatore dell'unità da porre in disarmo deve presentare apposita istanza (conforme al modello in Allegato 9) nella quale indicare il numero dei marittimi incaricati del servizio di guardiania, loro qualifica, numero di matricola ed ufficio marittimo d'iscrizione.
3. L'istanza di cui al precedente comma 2 deve specificare che il servizio si intende svolto nell'arco delle 24 ore.
4. L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di disporre un numero superiore di marittimi da adibire al servizio di guardiania, in relazione alle dimensioni della nave da disarmare ed al posto d'ormeggio assegnato.

Articolo 41

Disposizioni particolari per le unità da pesca

1. In deroga a quanto disposto al precedente Articolo 40, il servizio di guardiania a favore delle unità navali adibite alla pesca professionale può essere svolto con frequenti ispezioni a bordo (in media, ogni 4 ore) nell'arco delle 24 ore.
2. È fatto obbligo di permanenza a bordo o di presenza nelle immediate vicinanze dell'unità, in caso di condizioni meteomarine particolarmente avverse.

Articolo 42

Modalità di svolgimento del servizio

1. Ai fini di sicurezza portuale delle navi e/o natanti ormeggiati nelle vicinanze, i guardiani a bordo delle navi in disarmo devono:
 - a. controllare costantemente gli ormeggi rinforzandoli in caso di necessità;
 - b. ispezionare tutti i locali interni almeno ogni 4 ore, al fine di accertare eventuali situazioni anomale in atto (principi d'incendio, infiltrazioni d'acqua, ecc.).
2. I guardiani devono essere in grado di poter tempestivamente contattare il proprietario della nave per richiedere il suo intervento in caso di necessità. A tal proposito, a cura del proprietario, dovrà essere lasciato a bordo il proprio recapito telefonico, nonché un elenco del personale, con relativi recapiti, facilmente reperibili nei casi di emergenza.
3. I guardiani devono annotare quotidianamente, su apposito registro, le ispezioni e controlli eseguiti a norma del precedente comma 1. Su detto registro devono essere annotati i nomi dei guardiani e deve essere vistato:
 - a. dal proprietario o suo legale rappresentante, a cadenza settimanale;
 - b. dal personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Baia.

Articolo 43

Disposizioni particolari per le unità navali da porre in disarmo

1. Il disarmo di unità navali può essere concesso a condizione che l'unità non abbia a bordo carichi costituiti da idrocarburi e/o da altre sostanze nocive per l'ambiente marino.
2. È consentita la presenza a bordo di idrocarburi o prodotti derivati da oli minerali, nel caso in cui tali prodotti rappresentino dotazioni di bordo per il normale funzionamento degli apparati di propulsione, governo e manovra.
3. Il proprietario dell'unità navale da porre in disarmo, ovvero il suo legale rappresentante, deve dichiarare, nella relativa istanza, come in allegato 9, sotto la propria personale responsabilità, che la nave non ha a bordo carichi costituiti da idrocarburi o altre sostanze nocive per l'ambiente marino e che tutte le eventuali cisterne, doppi fondi, casse, depositi e *cofferdams* sono vuoti o che non contengono acqua di zavorra.

frammista a residui di prodotti petroliferi o comunque nocivi per l'ambiente marino.

4. Nel caso di richiesta di disarmo relativa a unità navali adibite al trasporto di idrocarburi e/o prodotti chimici liquidi, l'assenza a bordo di residui di prodotti petroliferi e/o chimici e/o comunque nocivi per l'ambiente marino deve essere attestata dal Consulente *chimico del porto*.
5. Nell'istanza di cui al precedente comma 4, deve essere indicata l'eventuale presenza di combustibile a bordo specificando, altresì, il tipo di prodotto, la sua densità, il quantitativo ed il locale ove lo stesso è depositato. Se richiesto dall'Autorità Marittima, all'istanza deve essere allegato un piano della nave sul quale deve essere evidenziata l'esatta ubicazione dei prodotti in questione.
6. Sulle unità navali in disarmo è fatto divieto di eseguire lavori con impiego di fonti termiche. Qualora ciò si rendesse necessario, il proprietario o il suo legale rappresentante, nel richiedere il previsto nulla-osta all'uso di fonti termiche, dovrà nominare un ufficiale o persona responsabile cui spetterà il compito di controllare che gli addetti ai lavori si attengano scrupolosamente alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Sulle unità navali in disarmo è vietato eseguire travasi di liquidi combustibili e/o inquinanti in genere senza il preventivo nulla-osta rilasciato dall'Autorità Marittima. Ottenuto il predetto nulla-osta, gli interessati devono notificare all'Autorità Marittima, per iscritto, la nuova situazione ed ubicazione di tutti i prodotti liquidi esistenti a bordo.

Capo IX – Pesca e mitilicoltura

Articolo 44

Disposizioni generali

1. Come previsto dal Decreto Dirigenziale n° 76 del 5 luglio 2011 della Giunta Regionale Campania, citato in premessa, sono consentite sul Molo Sud, esclusivamente all'interno dell'area delimitata da apposita segnaletica, operazioni di travaso dalla barca all'automezzo e viceversa per l'imbarco e/o lo sbarco dei prodotti della pesca e della mitilicoltura senza alcuna forma di stoccaggio degli stessi secondo le modalità disciplinate dal Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria — Settore Veterinario n° 12 dell'11.03.2011 e ss.mm.ii.;

Articolo 45

Svolgimento delle operazioni

1. Le operazioni di imbarco e sbarco dei prodotti ittici possono essere effettuate nei seguenti giorni e orari:
 - a. dal lunedì al sabato in orario estivo dalle ore 05:00 alle 18:00;
 - b. dal lunedì al sabato in orario invernale dalle ore 06:30 alle 18:00.
2. Per i Motopescherecci che sono in transito e accostano al punto di sbarco del Porto di Baia in ore notturne è consentito restare in banchina anche consentendo l'accesso agli automezzi frigorifero per il carico del pescato, e rimanere fino e non oltre le ore 00:30.
3. L'utilizzo del punto di sbarco è consentito a tutti gli operatori che ne facciano richiesta all'Ufficio Locale Marittimo di Baia e che dimostrino di essere titolari di concessione demaniale marittima per il posizionamento e la gestione di campi mitili, o che dimostrino di poter legittimamente esercitare l'attività di pesca secondo le vigenti norme in materia.
4. Per tutta la durata dell'attività di imbarco e sbarco, gli operatori sono tenuti ad utilizzare un tappetino di gomma di materiale lavabile, in modo da consentirne la successiva pulizia, nonché delimitare l'area di interesse con appositi ed ulteriori presidi di segnalazione stradale.
5. È facoltà dell'Autorità Marittima autorizzare ulteriori operazioni, in deroga alle disposizioni del presente articolo, in caso di urgenza e necessità rappresentata dai singoli operatori in ordine a sopraggiunti motivi organizzativi;
6. All'interno del Porto e lungo l'intera banchina denominata Molo Sud è vietata la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata.

Capo X – Aree portuali in concessione

Art. 46

Ambito d'efficacia e soggetti destinatari

1. Destinatari del presente Capo sono tutti i titolari di provvedimenti abilitativi all'utilizzo del demanio marittimo portuale, di qualsiasi oggetto e durata, fatte salve le specifiche distinzioni e differenziazioni contenute nei singoli articoli.

Art. 47

Posti di ormeggio riservati alle unità da diporto in transito

1. I concessionari di specchi acquei, catenarie e gavitelli utilizzati per nautica da diporto con modalità imprenditoriali, in ossequio alle vigenti normative emanate dagli Enti Gestori sono tenuti a riservare posti di ormeggio alle unità in transito in una percentuale non inferiore al 10% della capacità ricettiva.
2. Sono fatte salve eventuali altre maggiori percentuali di posti in transito specificamente indicate nei singoli provvedimenti concessori.
3. La sosta delle unità di ormeggio in transito non deve superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le 48 ore, con la possibilità di prorogare ulteriormente la sosta per ulteriori 48 ore una volta accertata la disponibilità del suddetto ormeggio e sempre che esista almeno un altro ormeggio libero.
4. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti a fornire alla P.A. concedente e all'Autorità marittima territorialmente competente la documentazione idonea ad individuare l'ubicazione e le dimensioni dei posti destinati al transito.

Art. 48

Registro delle unità ormeggiate

1. I concessionari di cui all'art. 2 curano la tenuta di un registro, contenente gli elementi identificativi dei propri clienti, anche se in transito, quali:
 - a. nome e tipo dell'imbarcazione, ufficio di iscrizione e numero di identificazione;
 - b. numero massimo di persone trasportabili;
 - c. nome del proprietario, del comandante e del conduttore;
 - d. data e ora di arrivo e di partenza;
 - e. posto assegnato.

Art. 49

Trasparenza e pubblicità delle informazioni e delle tariffe

1. I concessionari devono esporre in maniera chiara e visibile all'interno dell'area demaniale in concessione un cartello indicante:
 - a. la P.A. concedente;
 - b. gli estremi della concessione;
 - c. le sue finalità;
 - d. il nome del concessionario;
 - e. il termine iniziale e finale della concessione;
 - f. le tariffe praticate all'utenza per l'ormeggio fisso e per il transito, e per ogni altro servizio fornito.
2. Se la concessione demaniale marittima ha ad oggetto specchi acquei, gavitelli o catenarie, il cartello deve essere posizionato su una delle boe che perimetrano lo specchio acqueo utilizzato.
3. Se la concessione ha ad oggetto un singolo gavitello, è sufficiente riportare sulla boa galleggiante le informazioni di cui alle lett. a), b), d) ed e) del comma 1.

Art. 50

Disposizioni antincendio

1. I concessionari di cui all'art. 2, nel rispetto delle prescrizioni antincendio poste dall'Allegato 4 alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 5490/2002, devono dotarsi della seguente, minima attrezzatura antincendio:
 - a. condotta antincendio di diametro non inferiore a 2" ½" lungo i pontili con attacchi UNI 45 per

manichetta ogni 40 metri lineari, in modo da poter servire qualunque punto dei pontili. La condotta deve essere in grado di assicurare una portata d'acqua di almeno 200 lt/min e una pressione di 5 bar alla lancia in posizione idraulicamente più sfavorevole. Qualora la condotta non garantisca tali prestazioni, il concessionario deve realizzare un impianto di alimentazione autonoma;

- b. n. 2 manichette UNI 45 lunghe almeno mt 20 ciascuna, con raccordi;
 - c. n. 1 chiave per raccordi;
 - d. n. 1 lancia idrica a getto regolabile con attacco UNI 45;
 - e. n. 1 lancia schiuma portatile con attacco UNI 45 tipo autoaspirante;
 - f. lt 40 di liquido schiumogeno in n. 2 contenitori mobili;
 - g. n. 2 estintori portatili omologati a polvere da 9 Kg, o a CO2 da 5 Kg o ad Halon da 6 Kg.
2. Nel caso di comprovate e documentate difficoltà tecniche di realizzazione del suddetto impianto, i concessionari di cui al comma 1 si dotano, in alternativa, di presidi mobili carrellati, nella misura di uno fino a duecento imbarcazioni, così composti:
- a. n. 1 motopompa autoadescante in grado di assicurare una portata d'acqua di almeno 200 lt/min a 6 bar; n. 1 lancia idrica a getto regolabile con attacco UNI 45;
 - b. n. 2 manichette UNI 45 lunghe almeno mt 20 ciascuna, con raccordi;
 - c. n. 1 lancia a schiuma portatile con attacco UNI 45 tipo autoaspirante;
 - d. lt 40 di liquido schiumogeno in n. 2 contenitori mobili;
 - e. n. 1 chiave per raccordi;
 - f. n. 2 estintori portatili omologati a polvere da 9 Kg, o a CO2 da 5 Kg o ad Halon da 6 Kg.
3. L'attrezzatura deve essere sempre disponibile all'uso e facilmente trasportabile anche da una sola persona, nelle ore diurne e notturne.
4. Il personale dipendente del concessionario deve essere accuratamente addestrato all'uso delle suddette attrezzature.
5. I concessionari sono tenuti ad un'accurata manutenzione. Le attrezzature antincendio devono essere tenute in efficienza e controllate periodicamente, nel rispetto della vigente normativa tecnica.
6. Tutti gli altri concessionari sono tenuti all'osservanza della normativa tecnica di settore, fissata per l'attività svolta, e alle dotazioni di sicurezza obbligatorie a bordo delle imbarcazioni ormeggiate.

Art. 51

Disposizioni antinquinamento

- 1. Le disposizioni concernenti l'antinquinamento sono generalmente contenute nel Piano di Gestione Rifiuti;
- 2. In ogni caso, è vietato gettare in acqua, sulle banchine e sui pontili rifiuti di qualsiasi genere, liquidi inquinanti nonché detersivi, detriti o altro.
- 3. I concessionari sono responsabili della pulizia dell'area demaniale e dello specchio acqueo utilizzati.
- 4. I concessionari devono adibire e mantenere appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, compresi quelli inquinanti e tossici, quali batterie ed olii esausti, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali in materia e del piano di raccolta rifiuti predisposto dall'Autorità marittima.
- 5. I concessionari devono munirsi di panne e fogli oleoassorbenti, da usarsi in caso di sversamento di olii ed altre sostanze inquinanti, rispettivamente nella misura minima di 6 mt. di panne e 10 mq di fogli.
- 6. I titolari di concessione demaniale marittima ad oggetto il mantenimento e l'esercizio di impianti di erogazione carburante devono munirsi, oltre che degli strumenti di cui al comma 3, anche di barriere galleggianti idonee a circoscrivere la zona inquinata.
- 7. I concessionari di cui al comma 5 devono, inoltre, apporre presso gli impianti stessi idonea cartellonistica indicante, in più lingue, i pericoli e le principali modalità per la conduzione delle operazioni di rifornimento.

Art. 52

Altre norme di sicurezza

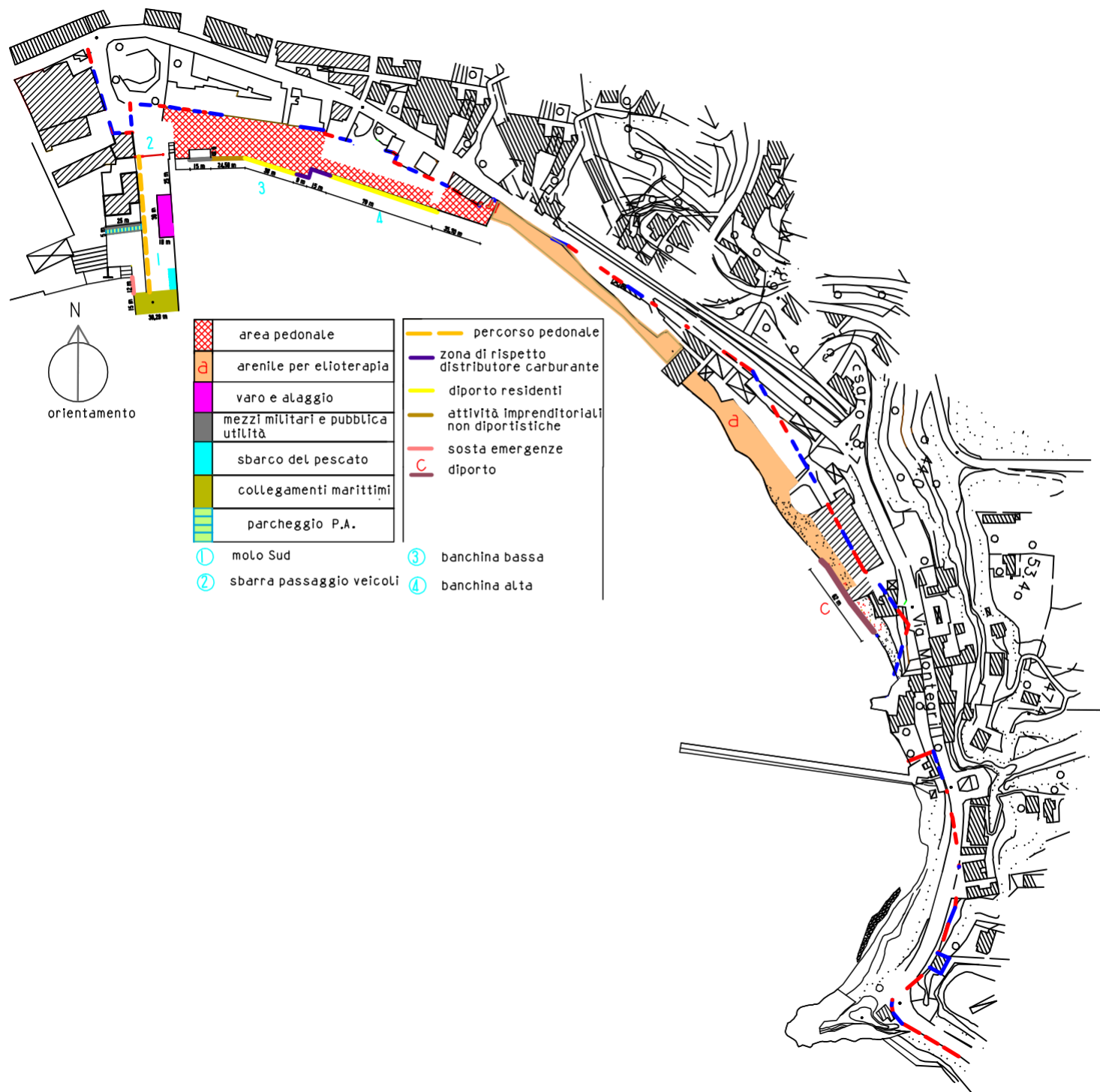
- 1. I concessionari di cui all'art. 2 devono collocare lungo le banchine e i pontili in concessione salvagenti anulari muniti di cima di recupero ogni 50 metri, e scalette in acciaio inox ogni 100 metri.
- 2. I concessionari devono dotarsi di cassette di pronto soccorso.
- 3. È vietato utilizzare nello specchio acqueo in concessione oggetti galleggianti non a norma, diversi dalle boe.

4. Lo specchio acqueo in concessione deve essere chiaramente delimitato mediante boe galleggianti di colore omogeneo.

Art. 53

Cauzione

1. Ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav., i concessionari sono tenuti ad una cauzione, che garantisca l'osservanza degli obblighi derivanti dall'atto di concessione. La cauzione serve anche a garantire il soddisfacimento di crediti o il rimborso di spese anticipate o sostenute dalla P.A. concedente come disposto dal combinato degli artt. 49, 54 e 84 Cod. Nav. nonché art. 31 Reg. Cod. Nav.
2. La cauzione è versata secondo le modalità indicate dagli uffici regionali competenti, ed ha un importo pari almeno a 5 annualità del canone e, comunque, non inferiore a € 5000/00. È facoltà della P.A. concedente aumentare detto importo, tenendo conto del contenuto e dell'entità degli obblighi imposti dalla concessione, con particolare riguardo a: natura, valore, dimensioni e tipologia dei beni, delle opere e dei materiali che potrebbero essere demoliti o asportati forzatamente, nonché custoditi; superfici occupate; tipologia di attività svolta dal concessionario.



Allegato 2

Istanza di "Nulla osta" all'accosto

All'Ufficio Locale Marittimo di Baia

cp-pozzuoli@pec.mit.gov.itlcbaia@mit.gov.it

A	Il sottoscritto _____, in qualità di:		
	☐ proprietario	☐ armatore	☐ conduttore
B	della _____, con sede in _____, alla via _____, Società armatrice		
	della:		
C	☐ Unità da traffico	☐ Unità da pesca	☐ Unità da diporto
	tipo:		
	☐ motore	☐ vela con motore ausiliario	☐ altro (specificare) _____
D	Avente le seguenti caratteristiche:		
	nome	n° d'iscrizione	nominativo internazionale
	larghezza	pescaggio	lunghezza
	mt.	mt.	mt.

CHIEDE

a codesta Autorità Marittima il rilascio del Nulla Osta all'accosto, per il giorno _____, come di seguito specificato:

- dalle ore _____ alle ore _____;
- dalle ore _____ alle ore _____.

Il punto di contatto a bordo è il Sig. _____

nato a _____ il _____ e residente in _____ alla Via _____, con qualifica di _____ - cell. _____.

La sottoscrizione della presente istanza implica l'assunzione dell'onere di:

- conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel *Regolamento del porto di Baia*, approvato e reso esecutivo con Ordinanza 58 in data 17.06.2025;
- manlevare l'Amministrazione marittima dalla responsabilità per qualsiasi danno possa occorrere alle persone e/o cose e/o all'ambiente dalle operazioni di cui al presente Nulla

Timbro¹ e Firma²

(Località)

(data)

¹ In caso di Società di armamento ovvero persona giuridica proprietaria/utilizzatrice a fini commerciali

² Firma digitale, in caso di invio via Posta Elettronica Certificata

All' Ufficio Locale Marittimo di Baia

cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it
lcbaia@mit.gov.it

A	Il sottoscritto		in qualità di:	
	☐ armatore		☐ rappresentante legale ¹ [passa a B]	
B	della _____, con sede in _____			
	Società armatrice _____ alla via _____,			
C	dell'unità da pesca _____			
D	avente le seguenti caratteristiche:			
	nome		n° d'iscrizione	
	larghezza		pescaggio	
	mt.		mt.	
			nominativo internazionale	
			Lunghezza	
			mt.	

CHIEDE

a codesta Autorità Marittima il rilascio del Nulla Osta all'ormeggio stanziale presso uno dei tratti di banchina all'uopo individuati, in ossequio al Decreto Dirigenziale n. 32, in data 13 giugno 2022, della Regione Campania, recante "Porto di Baia. Regolamentazione e disciplina degli usi e delle attività nelle aree portuali".

Il punto di contatto a bordo è il Sig. _____ nato a _____
il _____ e residente in _____
alla Via _____, con qualifica di _____
cell. _____.

La sottoscrizione della presente istanza implica l'assunzione dell'onere di:

- conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel *Regolamento del porto di Baia*, approvato e reso esecutivo con Ordinanza 58 in data 17.06.2025;
- manlevare l'Amministrazione marittima dalla responsabilità per qualsiasi danno possa occorrere alle persone e/o cose e/o all'ambiente dalle operazioni di cui al presente Nulla Osta.

(Località)

(data)

Timbro¹ e Firma²
¹ In caso di Società di armamento

² Firma digitale, in caso di invio via Posta Elettronica Certificata

A	Il sottoscritto		in qualità di:	
	☐ proprietario [passa a C]	☐ titolare di c.d.m. [passa a D]	☐ rappresentante legale ¹ [passa a B]	
B	della _____, con sede in _____ _____ alla via _____,			
	☐ titolare di c.d.m.		☐ Società armatrice [passa a C]	
C	dell'unità da diporto tipo:			
	☐ gommone	☐ barca in vetroresina	☐ altro (specificare) _____	
	con motore tipo:			
	☐ F.B.	☐ E.B.	☐ E.F.B.	
	marca:		matricola:	
	avente le seguenti caratteristiche:			
	nome		n° d'iscrizione	
			nominativo internazionale	
D	n°	Rep.	Anno	
	Rilasciata da:			
			in data:	

CHIEDE

a codesta Autorità Marittima l'autorizzazione, per l'anno _____², l'accesso all'area operativa di

☐ BANCHINA MOLO SUD

per il seguente veicolo:

E	tipo:		
	☐ autovettura	☐ motociclo	☐ ciclomotore
	marca	modello	Targa

La sottoscrizione della presente istanza implica l'assunzione dell'onere di:

- conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel *Regolamento del porto di Baia*, approvato e reso esecutivo con Ordinanza 58 in data 17.06.2025;
- manlevare l'Amministrazione marittima dalla responsabilità per qualsiasi danno possa occorrere alle cose e/o persone che dovessero derivare da condotte non conformi al Regolamento del porto di Baia.

_____, _____
(Località) (data)

Timbro¹ e Firma³ del Richiedente

¹ In caso di Società di armamento ovvero persona giuridica titolare di concessione demaniale marittima

² Da compilare soltanto in caso di soggetti di cui all'articolo 13, comma 4, lett. e) del Regolamento

³ Firma digitale in caso di invio con Posta Elettronica Certificata dell'istanza

Allegato 5
Scivolo di alaggio e varo



Richiesta nulla osta all'esecuzione di lavori con fiamma a bordo di navi (Ex art. 46 D.Lvo 272/99)

A	RICHIEDENTE	NOME		COGNOME		QUALIFICA	
B	ESECUZIONE DEI LAVORI	DITTA/SOCIETÀ ESECUTRICE DEI LAVORI			RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI		
C	DATI NAVE	NOME		TIPO		BANDIERA	
		COMANDANTE E/O AGENZIA MARITTIMA		RESPONSABILE DI BORDO DELLE OPERAZIONI		CALL SIGN	
		TIPOLOGIA E QUANTITÀ DI CARICO A BORDO (IN CASO AFFERMATIVO ALLEGARE SCHEMA PLANIMETRICO/PIANO DI CARICO)		PRESENZA DI MERCI PERICOLOSE (IN CASO AFFERMATIVO (ALLEGARE SCHEMA PLANIMETRICO/PIANO DI CARICO, DISTANZE DA ALTRE NAVI O STRUTTURE ED ALTRE NOTIZIE UTILI))		SI	NO
		FONTE TERMICA UTILIZZATA (BARRARE UNA DELLE VOCI A LATO)		FIAMMA OSSIDRICA	SALDATURA ELETTRICA AD ARCO	MISCELA OSSIACETILENE	ALTRO (SPECIFICARE)
D	INFO LAVORI	DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA TIPOLOGIA DI LAVORI DA EFFETTUARE					
		LIVELLO DI RISCHIO (ATTESTAZIONE CHIMICO DEL PORTO)			Allegato B		Allegato C
		LOCALI IN CUI SARANNO EFFETTUATI I LAVORI					
		DATA/ORA INIZIO LAVORI			DATA/ORA FINE LAVORI		
E	SERVIZIO ANTINCENDIO	NUMERO VV.FF. PRESENTI		NUMERO ADDETTI SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO PRESENTI			
F	ALLEGATI	DOCUMENTO DI SICUREZZA	CERTIFICATO DI NON PERICOLOSITÀ	CERTIFICATO DI GAS - FREE	PARERE VV.FF.	PARERE ASL	ALTRO

In riferimento alle informazioni sopra riportate si richiede il nulla osta all'esecuzione di lavori con fonti termiche e si dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- Di osservare le disposizioni del D.Lvo 272/99, D.Lgs. 81/2008, il Regolamento portuale del porto di Baia approvato con Ordinanza 58 in data 17.06.2025 ed ogni altra valida norma di legge;
- Di osservare eventuali prescrizioni riportate nel nulla osta e/o nella certificazione rilasciata dal chimico di porto;
- Che il personale di bordo risulta informato ai sensi dell'articolo 29, comma 2, paragrafo a), lettera i), punto II del Regolamento portuale del porto di Baia approvato con Ordinanza 58 in data 17.06.2025
- Che si manleva l'Autorità Marittima da tutte le responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'esecuzione delle operazioni in parola.

Baia, lì _____

IL RICHIEDENTE

Ufficio Locale Marittimo di Baia	
Rif. Fg. N° _____ in data _____ Reg. N.O. 272/99 N° _____ In relazione a quanto richiesto con l'istanza in riferimento,	
<u>NULLA OSTA</u>	
All'esecuzione dei lavori con fonti termiche sopra descritti, salvo la stretta osservanza delle disposizioni di Legge in vigore in materia.	
Baia, lì _____	L'Autorità Marittima

Tipologia di lavori con impiego di fonti termiche che comportano in genere operazioni a rischio più elevato di quelle indicate nell'allegato B, che sono soggetti al rilascio di Nulla Osta:

- A. Lavori in ambienti esterni su Unità Navali, che interessano le seguenti sovrastrutture di coperta e limitatamente alle parti delle predette che non siano in contatto con locali o spazi chiusi contenenti sostanze tossiche, nocive o che possono presentare rischi di incendio/esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, pitture, etc.):
- Guardiacorpi;
 - Candelieri, tientibene, passerelle, coprimano, ringhiere;
 - Scalette accesso ai ponti;
 - Salpa ancore;
 - Strutture di supporto all'illuminazione della nave;
 - Strutture di supporto alle imbarcazioni/zattere di salvataggio;
 - Passacavi;
 - Bottazzi;
 - Sfoghi d'aria in coperta che non provengano da casse/doppi fondi contenenti olio combustibile, o lubrificante o contenenti residui degli stessi;
 - Specchio di poppa esterno;
 - Strutture per il posizionamento di elementi di tenuta necessari al rizzaggio del carico;
 - In generale altre sovrastrutture simili.
- B. Lavori in ambienti esterni su unità da pesca, che interessano le seguenti sovrastrutture di coperta e limitatamente alle parti delle predette che non siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave contenenti sostanze tossiche, nocive o che possono presentare rischi di incendio/esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, pitture, etc.):
- Sostituzione e/o riparazione dell'arco di poppa;
 - Rivestimento opera morta;
 - Sostituzione bracci rulli di poppa;
 - Rivestimento prua;
 - Sostituzione e/o riparazione della ringhiera di prua e passeggiata;
 - Sostituzione albero di prua;
 - Smontaggio e riparazione del verricello;
 - Saldatura occhi su opera morta;
 - Montaggio e/o riparazione bighi;
 - Sostituzione serbatoio acqua dolce per cucina;
 - Sostituzione scivolo;
 - Sostituzione delle staffe di fissaggio dei ganci (bitte);
 - Lavori ai bottazzi, parabordi;
 - Lavori ai servizi igienici;
 - Lavori al salpa-ancore;
 - Lavori alle scalette in coperta;
 - Lavori alle sistemazioni dei mezzi collettivi di salvataggio;
 - Lavori alle antenne, alle luci, ai radar (in controplancia).
- C. Lavori in ambienti interni limitatamente alle parti delle strutture non in contatto con locali contenitori, tubazioni o spazi che possono contenere sostanze tossiche, nocive o presentare rischi di incendio/esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, pitture, etc.):
- Lavori interessanti le strutture interne di locali abitabili e nei quali siano presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme
 - Lavori interessanti strutture sporgenti all'interno dei garage o car deck.

PARTE C

Tipologia di lavori con impiego di fonti termiche che comportano in genere operazioni a rischio più elevato di quelle indicate nell'allegato B, che sono soggetti al rilascio di Nulla Osta:

LAVORAZIONI A RISCHIO MEDIO:

- Lavorazioni in luoghi in cui sono presenti sostanze infiammabili nocive e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

LAVORAZIONI A RISCHIO ELEVATO:

- Luoghi di lavoro o lavorazioni in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come lavorazione a rischio di incendio basso o medio;
- Verniciature in ambienti non sufficientemente aerati o in aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- In aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
- Lavorazioni in aree dove è presente una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente infiammabili;
- Imbarcazioni con presenza di strutture in legno;
- Lavorazioni ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento (di lavoratori e non) negli ambienti rende difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio;
- Lavorazioni in ambienti chiusi, angusti e/o pericolosi (gavoni, cisterne, sala pompe, stive, etc.).

All' Ufficio Locale Marittimo di Baia

cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it
lcbaia@mit.gov.it

A	Il sottoscritto _____, in qualità di rappresentante legale della _____ - C.F./P.IVA _____, con sede in _____ alla via _____,
----------	--

COMUNICA

B	l'inizio dell'attività di _____	
C	che sarà effettuata:	
	☐ nell'ambito del porto di Baia	☐ nell'ambito demaniale marittimo di _____

DICHIARA

D	☐ di essere iscritto al n. _____ della Camera di Commercio di _____
	per l'esercizio dell'attività di _____
	ovvero _____
	☐ di essere iscritto all'albo di _____
	ovvero _____
	☐ di essere in possesso dei seguenti titoli abilitativi _____
E	- di aver provveduto ad inoltrare la comunicazione di inizio attività all'Autorità competente; - di non occupare in forma stabile l'area demaniale marittima; - di essere consapevole che l'art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi; - di essere consapevole che, a norma dell'art. 75, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera - di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti per esercitare la sopradetta attività; - che l'attività di cui alla presente sarà effettuata senza creare nessun intralcio alle normali attività espletate nel porto e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.

Si allega:

- copia del documento d'identità;
- elenco riportante le generalità complete dei dipendenti che operano nell'ambito portuale/demanio marittimo;
- comunicazione di inizio attività inviata all'Autorità territorialmente competente provvista di ricevuta di presentazione;
- copia del permesso di accesso in porto¹

 Timbro e Firma³

 _____,
 (Località) (data)

¹ Solo in caso di attività da esercitarsi in ambito portuale.

² Firma digitale, in caso di invio via Posta Elettronica

Alla Ufficio Locale Marittimo di Baia

cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it

lcbaia@mit.gov.it

A	Il sottoscritto _____, in qualità di:		
	☐ armatore	☐ rappresentante legale ¹ [passa a B]	
B	della _____, con sede in _____ alla via _____, Società armatrice		
C	dell'unità tipo	☐ pesca professionale	☐ traffico passeggeri
D	☐ altro _____		
	avente le seguenti caratteristiche:		
	nome	n° d'iscrizione	nominativo internazionale

CHIEDE

a codesta Autorità Marittima, di porre in disarmo la summenzionata Unità, presso il porto di Baia – banchina di _____, posto d'ormeggio _____.

- All'uopo DICHIARA:

E	Il servizio di guardiania sarà assicurato dal seguente personale:			
	1	Nome e cognome	qualifica	matricola
		Compartimento d'iscrizione		recapito telefonico
	2	Nome e cognome	qualifica	matricola
		Compartimento d'iscrizione		recapito telefonico
	3	Nome e cognome	qualifica	matricola
		Compartimento d'iscrizione		recapito telefonico
F	L'unità non ha a bordo carichi costituiti da idrocarburi o altre sostanze nocive per l'ambiente marino e che tutte le eventuali cisterne, doppi fondi, casse, depositi e cofferdams sono vuoti o che non contengono acqua di zavorra frammista a residui di prodotti petroliferi o comunque nocivi per l'ambiente marino.			

La sottoscrizione della presente istanza implica l'assunzione dell'onere di conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel *Regolamento del Porto di Baia*.

_____, _____
(Località) (data)

Timbro¹ e Firma²

¹ In caso di Società di armamento

² Firma digitale, in caso di invio via Posta Elettronica



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO LOCALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA BAIA

RICEVUTA DI CONSEGNA DEL *BADGE* PER L'ACCESSO IN PORTO

A	Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____) e residente a _____ (____), in Via/Piazza/Largo _____, in qualità di:		
	☐ titolare di c.d.m. [passa a C]	☐ rappresentante legale ¹ [passa a B]	☐ dipendente [passa a D]
	☐ altro ² [passa ad E]: _____		
B	della _____, con sede in _____ alla via _____ n. _____,		
	titolare di concessione demaniale marittima di cui al seguente riquadro "C".		
C	n° _____	Rep. _____	anno _____
	Rilasciata da: _____		
	per ³ : _____		in data: _____
D	di ⁴ : _____		_____
	_____		_____

riceve in consegna il **badge** n. ____ per l'accesso all'area operativa di _____ per il seguente veicolo:

E	tipo: _____		
	☐ autovettura	☐ motociclo	☐ ciclomotore
	marca _____	modello _____	targa _____
	_____	_____	_____

La sottoscrizione del presente atto implica l'assunzione dell'onere di:

- conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel *Regolamento del porto di Baia*, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 58, in data 17.06.2025;
- manlevare l'Amministrazione marittima dalla responsabilità per qualsiasi danno possa occorrere alle cose e/o persone che dovessero derivare da condotte non conformi al Regolamento del porto di Baia;
- conoscere ed adempiere alle prescrizioni riportate sul retro del presente atto e relative alla custodia ed

(Località)

(data)

Firma del ricevente

Controfirma del Titolare c.d.m.⁵

Firma di chi effettua la consegna

¹ In caso di Società di armamento ovvero persona giuridica titolare di concessione demaniale marittima

² Specificare (se militare in servizio presso il Comando in intestazione, riportare l'incarico per il quale è prevista l'assegnazione del dispositivo).

³ Specificare lo scopo della concessione demaniale marittima.

⁴ Specificare la Ragione sociale.

⁵ Solo se diverso dal Ricevente



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO LOCALE MARITTIMO – GUARDIA
COSTIERA BAIA

**PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA CUSTODIA ED ALL'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI
ATTIVAZIONE DELLA BARRIERA VEICOLARE (*BADGE*) PER L'ACCESSO ALL'AREA
OPERATIVA**

1. Il possessore è responsabile della custodia del *badge* e del suo corretto utilizzo.
2. Il *badge* deve essere utilizzato esclusivamente per l'accesso con il veicolo di cui al quadro "E" del presente atto.
3. È vietata la manomissione, la duplicazione e la cessione a terzi del *badge*.
4. Il possessore può sostare con il veicolo di cui al quadro "E" solamente negli appositi spazi delimitati ed individuati da opportuna segnaletica orizzontale e verticale.
5. Nel caso in cui il possessore abbia la necessità di sostituire il veicolo di cui al quadro "E", dovrà provvedere, **mediante preavviso di almeno cinque giorni**, alla consegna del presente atto al Comando in intestazione per la successiva redazione del nuovo modulo di ricevuta di consegna.
6. **Se l'utilizzatore è titolare di concessione demaniale marittima per l'ormeggio di unità navali da diporto**, egli deve garantire, se v'è necessità, l'eventuale accesso con veicolo al proprietario/utilizzatore dell'unità, per le eventuali operazioni di carico/scarico, secondo le seguenti modalità:
 - a. l'accesso dev'essere garantito per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico;
 - b. l'accesso dev'essere garantito nel numero massimo di un veicolo;
 - c. in nessun caso dev'essere generata la compresenza di più di un veicolo;
 - d. il veicolo al quale è garantito l'accesso può essere messo in sosta unicamente in corrispondenza del pontile al quale è ormeggiata l'unità da diporto ed in modo da non costituire intralcio alle operazioni portuali e/o al transito di altro veicolo.
7. **Se l'utilizzatore è titolare di concessione demaniale marittima**, egli deve garantire, se v'è necessità, l'eventuale accesso con veicolo al personale delle ditte incaricate della fornitura di beni e servizi nell'ambito della propria concessione, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a. il personale della ditta incaricata dev'essere munito di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione (cfr. artt. 36 e 37 del CAPO VII del Regolamento del porto di Baia, approvato e reso esecutivo con **Ordinanza n. 58, in data 17.06.2025**, del Comando in intestazione – d'ora in poi anche solo "Regolamento");
 - b. l'accesso dev'essere garantito unicamente per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del servizio;
 - c. la sosta del veicolo dev'essere garantita unicamente nell'ambito della propria concessione ed in modo da non costituire intralcio alle operazioni portuali e/o al transito di altro veicolo.
8. Il possessore ha l'obbligo di comunicare al Comando in intestazione, **senza ritardo**, l'eventuale perdita di possesso del *badge* per smarrimento o furto.
9. I costi dovuti per l'eventuale sostituzione del *badge* in caso di smarrimento, deterioramento o furto, sono a totale carico del possessore.

AVVERTENZE

Le immagini ed i dati relativi agli accessi sono registrati e memorizzati dal sistema automatizzato regolato e gestito dall'Autorità Marittima e trattati in aderenza alle vigenti norme che regolano la *privacy*.

I contravventori alle presenti prescrizioni saranno puniti dagli articoli 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione, nonché dalle applicabili disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito penale e/o amministrativo.